*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 172 del 20 luglio 1959*

**Spedizione in abbonamento postale**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 20 luglio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL 841-089 848-184 841-737 866-144

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

# LEGGI E DECRETI APPROVATI DAI CONSIGLI REGIONALE E PROVINCIALI PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1958

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1958, n. 12.
**Proroga della durata in carica di Consigli comunali in provincia di Trento.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 29 *del* 22 *luglio* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

I Consigli comunali che scadono dalla carica entro il 30 giugno 1958 per compiuto quadriennio a termini dell'art 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n 5, rimangono in carica fino e non oltre il 31 dicembre 1958, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell art 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n 5, relativamente al sindaco ed alla Giunta municipale

Rimangono altresì in carica sino all'insediamento dei nuovi Consigli le amministrazioni straordinarie che scadono entro il 30 giugno 1958

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli, tutte le Commissioni o Comitati che per legge o per statuto sono stati nominati dal Consiglio comunale e vengono a scadere entro il 30 giugno 1958, compresi gli organi amministrativi di nomina consiliare delle aziende municipalizzate e di altri enti

Art 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale.*

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 15 luglio 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*. SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n. 13.
**Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n* 31 *del 5 agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

L'art 6 della legge regionale 20 agosto 1954, n 25, è sostituito dal seguente

« Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale

*a*) sette rappresentanti dei lavoratori,

*b*) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

*c*) un rappresentante dei medici, designato dalle Organizzazioni professionali dei medici fra i professionisti che non abbiano rapporti di dipendenza o di convenzione con la Cassa;

*d*) un esperto, scelto fra le persone particolarmente versate nel campo delle assicurazioni sociali,

*e*) due pensionati, in rappresentanza della categoria, con voto consultivo Per la Cassa ammalati di Bolzano i due pensionati debbono appartenere uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco

Nella prima riunione del Consiglio di amministrazione sarà provveduto alla nomina di un vicepresidente

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, in caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del quadriennio

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto quando compia atti contrari alla legge ed al regolamento, qualora gli amministratori delle Casse richiamati a rimuovere tali inconvenienti non vi abbiano adeguatamente provveduto, può essere sciolto altresì quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza non sia in grado di funzionare

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario, la cui gestione non potrà superare la durata di tre mesi, prorogabile di altri tre mesi

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il direttore della Cassa, con funzioni di segretario

Quando si trattino argomenti d'ordine sanitario, alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste anche il capo dei servizi sanitari ».

Art 2

L'art 40 della legge regionale 20 agosto 1954, n 25, è sostituito dal seguente

« Nella prima applicazione della presente legge e fino a tanto che non siano predisposte con successivo provvedimento legislativo le modalità per l attuazione del metodo elettivo, i

rappresentanti dei lavoratori dei pensionati e dei datori di lavoro saranno designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali più rappresentative, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, qualora la designazione di cui sopra non venisse resa nota entro i termini indicati nella deliberazione anzidetta, la Giunta regionale provvederà alla nomina d'ufficio

I Consigli di amministrazione dovranno essere costituiti entro un massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge »

Art 3

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Trentino Alto Adige E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 31 luglio 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

---

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n. **14.**
**Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei Corpi di soccorso alpino della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n* 31 *del* 5 *agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere alla Società degli alpinisti tridentini in Trento una sovvenzione annua di importo non superiore a lire 3 milioni, per la costituzione e la gestione di un fondo destinato.

*a*) al pagamento di indennità alle guide e portatori alpini nonchè alle squadre di soccorso alpino per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio, di ricupero o di soccorso,

*b*) al rimborso delle spese di trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa,

*c*) alle spese per il reintegro ai Corpi di soccorso alpino del materiale consumato, deperito o smarrito in dipendenza delle operazioni di soccorso, di ricupero o di salvataggio,

*d*) al rimborso delle spese postali telefoniche e telegrafiche sostenute dai Corpi stessi in occasione di soccorsi, ricuperi o salvataggi

Art 2

Il fondo di cui all'art 1 è amministrato da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore che sovraintende al turismo, e costituita di

un rappresentante del Corpo di soccorso alpino della S A T.

un rappresentante del Corpo di soccorso alpino dell A V S;

un rappresentante del Corpo di soccorso alpino del C.A I Alto Adige,

designati dai Corpi stessi Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato dell industria, commercio, turismo e trasporti, designato dall Amministrazione

La Commissione resta in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati La presidenza è assunta a turno da uno dei tre componenti la Commissione stessa, ciascuno per la durata di un anno

Alla fine di ogni anno essa compila una relazione sull'attività svolta nell anno stesso dai tre Corpi di soccorso alpino

Nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione ed al segretario per le loro prestazioni E' consentito il rimborso delle sole spese vive, che sono poste a carico del fondo

Art 3.

Per l esercizio 1958 la sovvenzione da concedere alla S A T, a sensi del precedente art 1, è fissata in lire 3 milioni La liquidazione è effettuata, secondo le modalità previste dalla legge sulla contabilità generale della Regione, entro trenta giorni dall entrata in vigore della presente legge

Per gli anni successivi la liquidazione della sovvenzione è subordinata alla presentazione del rendiconto di gestione del fondo e disposta nell ammontare pari al totale delle spese sostenute nell esercizio a cui il rendiconto si riferisce

Art 4

Alla copertura dell'onere di lire 3 milioni per il corrente esercizio finanziario si provvede mediante prelevamento di pari somma dal fondo iscritto al cap 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 31 luglio 1958

p *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

---

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n **15.**
**Costruzione della sede della « Piccola Opera Divina Misericordia », istituto di rieducazione per minorenni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n* 31 *del* 5 *agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la costruzione del complesso edilizio da destinarsi a sede della « Piccola Opera Divina Misericordia », istituto di rieducazione per minorenni.

Art 2

Nella convenzione che la Giunta regionale stipulerà con la « Piccola Opera Divina Misericordia » saranno stabilite norme atte a garantire l istruzione dei ragazzi ivi ricoverati, nella loro rispettiva madrelingua

Art 3.

All onere di lire 150 milioni di cui al precedente articolo si farà fronte

*a*) per lire 45 milioni con lo stanziamento autorizzato con la legge regionale 26 novembre 1956, n 21, già destinato alla concessione di un contributo straordinario per la costruzione della sede dell Istituto predetto

*b*) per la differenza di lire 105 milioni mediante stanziamenti da inscriversi nel bilancio regionale in ragione di lire 45 milioni per l esercizio 1958 e di lire 60 milioni per l esercizio 1959

Alla copertura dell onere di lire 45 milioni per l esercizio 1958 si provvederà mediante prelevamento di pari somma dal fondo inscritto al cap 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 31 luglio 1958

p *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1958, n. 16.

**Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, recante norme sulla contabilità generale della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 32 del 12 agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art 1.

L art 7 della legge regionale 24 settembre 1957, n 17, è abrogato e sostituito dal seguente.

« Il bilancio regionale comprende lo stato di previsione dell'entrata e quello di previsione della spesa Quest'ultimo contiene la previsione complessiva della spesa riguardante il Consiglio regionale, la ripartizione per Assessorati e un riassunto generale

La legge di bilancio approva ambedue gli stati di previsione »

Art 2

L'art 36 della suddetta legge è abrogato

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 luglio 1958

p *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

---

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1958, n 17.

**Ricostituzione della frazione di Predoi del comune di Valle Aurina (provincia di Bolzano) in Comune autonomo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 32 del 12 agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art 1

L'ex comune di Predoi, aggregato a quello di Valle Aurina con regio decreto 10 gennaio 1929, n 83, è ricostituito in Comune autonomo con la situazione territoriale, la denominazione ed il capoluogo esistenti prima dell entrata in vigore del decreto medesimo

Art 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 agosto 1958

p *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1958, n. 7.

**Provvedimenti per il personale subalterno addetto all'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine e disposizioni integrative della legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, sull'ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 32 del 12 agosto* 1958)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' approvata l unita pianta organica per il personale subalterno addetto all Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine

Art 2

Il personale subalterno non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio presso l Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, potrà ottenere l inquadramento in un posto d organico con esenzione dai limiti di età purchè in possesso degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per la nomina al posto da conferire.

Art 3

Ai soli effetti economici di carriera, il servizio prestato con continuità anteriormente alla nomina in ruolo, e risultante da conforme attestazione rilasciata dalla direzione dell Ospedale è riconosciuto per intero

La medesima disposizione si applica ai dipendenti della Provincia già inquadrati o che verranno inquadrati in posti di ruolo a norma dell art 8 della legge provinciale 4 gennaio 1954 n 1 dando decorrenza dal 1° luglio 1958 alle variazioni del trattamento economico

Art 4

La Giunta provinciale, con propria deliberazione, fisserà periodicamente il contingente di personale salariato occorrente per provvedere alle altre esigenze dei vari servizi dell Ospedale psichiatrico non contemplati dalla pianta organica di cui al precedente art 1 nonchè il contingente di personale infermieristico fuori organico necessario per provvedere alle supplenze nel corso dell anno

Entro i limiti di tal contingenti, il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a chiamare in servizio il personale subalterno occorrente che verrà retribuito con mercede giornaliera, in ragione di 1/300 della retribuzione annua fissata dalle vigenti tabelle economiche per il personale della corrispondente categoria, da liquidarsi con busta paga predisposta dall ufficio economale dell Ospedale

Art 5

Al personale assunto in servizio a termini del precedente art 4, si applicano le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1956 n 10, ad eccezione degli aumenti periodici sulle retribuzioni

Art 6

Il capo-cuoco ed i cuochi nel numero occorrente in relazione ai bisogni dell Ospedale psichiatrico, vengono assunti dalla Giunta provinciale con contratti speciali a tempo indeterminato e disdettabile « ad nutum » col semplice preavviso di un mese Spetta alla Giunta provinciale fissarne il salario mensile

Art. 7

Le disposizioni della presente legge non riguardano il personale religioso femminile addetto all'Ospedale psichiatrico il quale, come in atto, rimane disciplinato da particolari convenzioni stipulate dall amministrazione con i rispettivi ordini religiosi

Art. 8.

La tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni, approvata con la legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, per quanto riguarda l'Ospedale psichiatrico provinciale, è sostituita dalla seguente:

OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE - PERGINE

| CATEGORIA | | Totale arrotondato |
|---|---|---|
| Ispettore | L. | 658 000 |
| Vice Ispettore | » | 613 000 |
| Infermiere (di reparto e operaio) | » | 599 000 |
| Infermiere allievo | » | 588 000 |
| Infermiera | » | 549 000 |
| Infermiera allieva | » | 528 000 |
| Artigiano - capo d'arte | » | 613 000 |
| Operaio | » | 599 000 |
| Addetti alla lavanderia, al guardaroba, alle cucine e personale di fatica in genere | » | 548 000 |

Art. 9.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti agli articoli 11, 68, 70, 77, 78, 91, 128 e 130 del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 agosto 1958

*Il Presidente della Giunta provinciale*
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

**Pianta organica del personale subalterno addetto all'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine**

a) - *Personale maschile*

1 Ispettore
6 Vice ispettori
155 Infermieri (di reparto e operai)

b) - *Personale femminile*

58 Infermiere

## LEGGE REGIONALE 23 agosto 1958, n. 18.

**Concessione di contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni pro loco.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 26 agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sostenere e valorizzare le iniziative che si propongono l'incremento del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura turistica, sono stanziati annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni pro loco.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 1 possono richiedere la concessione di contributi:

*a*) per l'effettuazione di opere di abbellimento del centro turistico o di miglioramento delle sue attrezzature turistiche e sportive, che siano eseguite direttamente dalle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o dalle Associazioni pro loco o compiute dalle stesse in compartecipazione con enti e privati;

*b*) per contribuire allo studio e all'approntamento del piano regolatore del centro turistico, in conformità alla disposizione dell'art. 20 del regio decreto-legge n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380;

*c*) per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico;

*d*) per l'allestimento di materiale di propaganda turistica;

*e*) per integrazione di bilancio deficitario.

Art. 3.

Le domande di contributo devono essere corredate da:

*a*) relazione illustrativa;

*b*) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

*c*) progetto esecutivo, qualora si tratti di opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

*d*) bilancio di previsione per l'esercizio in corso, ove si tratti di contributo di cui alla lettera *e*) dell'art. 2.

Art. 4.

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle provincie di Trento e di Bolzano.

La concessione dei contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni pro loco, per gli scopi indicati nel precedente art. 2, è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere della Commissione di cui al seguente art. 5, nei limiti di somma che, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, saranno fissati per ciascuna Provincia con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, a carico dell'apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale.

Art. 5.

Le domande di contributo, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere inoltrate alla Giunta provinciale competente per territorio, entro il 15 gennaio di ogni anno.

L'esame delle domande spetta alla Giunta provinciale competente per territorio, la quale, per la relativa istruttoria, si varrà normalmente del rispettivo Ente provinciale per il turismo.

Sono istituite due Commissioni con competenza provinciale, che esprimono parere sull'utilità ed interesse turistico delle iniziative di cui al precedente art. 2.

Ogni Commissione è presieduta da un Assessore provinciale designato dal Presidente della Giunta Provinciale, ed è composta:

*a*) del presidente dell'Ente provinciale per il turismo;

*b*) di un membro designato dai presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

*c*) di un membro designato dai presidenti delle Associazioni pro loco;

*d*) di un membro designato dal presidente dell'Associazione albergatori.

Funge da segretario un funzionario della Giunta provinciale, designato dal Presidente della Giunta.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e durano in carica un biennio.

La composizione della Commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 6.

La liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, al quale compete anche la firma dei relativi mandati di pagamento.

La liquidazione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'esecuzione dell'opera od iniziativa progettata. Nel caso in cui si tratti di opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, deve essere richiesto inoltre il preventivo collaudo dell'opera compiuta o l'accertamento di regolare esecuzione.

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive che la Giunta regionale ha facoltà di emanare.

Art 8.

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di ragioneria della Regione Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano il riscontro è effettuato a Bolzano

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale

Il presidente della Giunta regionale ove ritenga un provvedimento non conforme alle disposizioni della presente legge o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità e alla Giunta provinciale competente

La Giunta regionale può sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art 9.

I beni ed i diritti che le Assicurazioni pro loco acquisiscono a mezzo dei contributi ottenuti ai sensi dell art 2, lettera *a*), della presente legge, appartengono alle Associazioni stesse

In caso di scioglimento di queste ultime i beni ed i diritti di cui sopra sono devoluti al Comune in cui ha sede l'Associazione e non possono venir destinati ad altri usi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale

Per quanto concerne i beni ed i diritti acquisiti dalle aziende autonome di cura soggiorno e turismo a mezzo dei contributi di cui alla presente legge, si fa riferimento all articolo 9 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n 1380

Art 10.

Sono abrogate le leggi regionali 24 settembre 1951, n. 12 e 16 ottobre 1953, n. 15.

Art 11

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1958

*p Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

---

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1958, n. 19.
**Modifica dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 26 agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Al punto *b*) del primo comma dell'art 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n 25 modificata dalla legge regionale 27 agosto 1956 n 11 è aggiunto

« Al Consiglio di amministrazione della Cassa di Bolzano è riservata anche la nomina del vice direttore Il direttore ed il vice direttore debbono appartenere a gruppi etnici diversi ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1958

*p. Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

---

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1958, n. 20.
**Incremento del fondo di cui alla legge regionale 12 agosto 1957, n. 16.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 26 agosto* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la spesa di lire 400 000 000 per l'incremento del fondo di cui all'art 1 della legge regionale 12 agosto 1957, n 16, concernente agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito.

Art 2

La norma di cui all'art 6 della legge regionale 12 agosto 1957, n. 16, è soppressa.

Art 3

Alla copertura dell'onere si farà fronte per lire 80 000 000 mediante prelevamento dal fondo inscritto al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per le rimanenti lire 320 000 000 mediante stanziamenti di lire 80 000 000 ciascuno a carico degli esercizi finanziari 1959, 1960 1961 e 1962

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 agosto 1958

*p. Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

---

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1958, n. 5.
**Toponomastica urbana.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 35 del 2 settembre* 1958)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti sono autorizzate dalla Giunta provinciale, previo parere dell'Organo consultivo di cui all'art 2.

Art 2.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, l'Organo consultivo di cui all'art 1 è composto:

da un membro della Giunta provinciale, quale presidente,

dal provveditore agli studi o un suo delegato,

dal vice provveditore di cui al terzo comma dell art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, o un suo delegato,

dal sovraintendente ai monumenti competente per la Provincia, e

da un membro designato dalla Federazione delle società storiche locali (Verband für Heimatpflege)

La composizione dell Organo consultivo di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art 3

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata al nome di persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art 4.

Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che siano decedute da meno di dieci anni

Tale disposizione non si applica ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori, ne si applica nei riguardi dei caduti in guerra.

Art. 5.

E' in facoltà della Giunta provinciale di consentire la deroga alle disposizioni dell'art 3 o a quelle del primo comma dell art 4 in casi eccezionali, quando si tratti di persone particolarmente benemerite nei riguardi della collettività

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1958

p *Il Presidente della Giunta provinciale*
FIORESCHY

Visto, p *il Commissario del Governo nella Regione*: MARCHIONE

---

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1958, n 21.

**Concessione di un contributo alle Casse mutue comunali e alle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 36 del 9 settembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La Regione interviene ad integrare l'assenza mutualistica sanitaria di cui alla legge 22 novembre 1954, n 1136, a favore dei coltivatori diretti e loro familiari delle provincie di Trento e Bolzano, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art 2.

I contributi alle Casse mutue provinciali e comunali dei coltivatori diretti, sono concessi allo scopo di concorrere.

a) al rimborso ai mutuati di spese per visite mediche urgenti, notturne e per trasporto,

b) al pagamento di prestazioni extra visita;

c) all'assistenza agli immaturi,

d) all assistenza odontoiatrica curativa,

e) all'assistenza ai mutuati affetti da malattie congenite recuperabili,

f) all'assistenza ai mutuati affetti da malattie contratte precedentemente al rapporto assicurativo

g) a particolari iniziative intese a perfezionare l'attività assistenziale.

Art 3.

Il contributo regionale di cui all'art 2 sarà ripartito fra le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e Bolzano, con delibera della Giunta regionale su proposta dell Assessore della previdenza e assistenza sociale e della sanità

Con la stessa delibera saranno fissati gli importi dei contributi da destinarsi alle Casse mutue provinciali ed eventualmente alle Casse mutue comunali, sentiti i rappresentanti delle Casse mutue provinciali

La ripartizione dei contributi eventualmente assegnati a favore delle Casse mutue comunali, sarà effettuata dai Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 4.

In relazione all'intervento della Regione, di cui agli articoli 1 e 2, nonchè per la sua attuazione, farà parte del Consiglio direttivo delle Casse mutue provinciali per i coltivatori diretti di Trento e Bolzano, di cui all'art 6 della legge 22 novembre 1954, n 1136, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

La Regione nominerà altresì un proprio rappresentante nel Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Lo stanziamento da inscrivere annualmente in bilancio, sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio stesso.

Art 6.

La spesa a carico dell'esercizio 1958, viene fissata in lire 50 000 000 Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap n 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 settembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

---

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1958, n. 22.

**Ulteriore finanziamento della legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 36 del 9 settembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n 11, e autorizzata l ulteriore spesa di L. 500 000 000 così ripartita·

L 120 000 000 a carico dell'esercizio 1958,
L 200 000 000 a carico dell'esercizio 1959;
L. 180.000.000 a carico dell'esercizio 1960.

Art 2.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L 100 000 000 per l'incremento del fondo previsto dall'art 5 della legge regionale 31 dicembre 1955 n 32, iscritto al cap n 149 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958 di cui L 55 000 000 a favore dei Comuni della provincia di Trento e L. 45.000 000 a favore dei Comuni della provincia di Bolzano

Art 3

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di L 40 000 000 a ciascuno degli Enti provinciali del turismo di Trento e di Bolzano, per le esigenze finanziarie derivate dalla soppressione del contributo turistico di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di 300 000 000 di lire a carico dell'esercizio 1958, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'accensione di un mutuo di pari importo al tasso annuo d'interesse non superiore al 7,50 % da estinguersi in 20 semestralità posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall esercizio 1959.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 settembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

## LEGGE REGIONALE 7 settembre 1958, n. 23.

**Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n.* 36 *del* 9 *settembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### PARTE I

NORME GENERALI

Art. 1.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere del personale della Regione sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'impiegato all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente

« Prometto di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino-Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, della Regione e delle Province autonome, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene »

Prima di assumere servizio di ruolo, l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente

« Giuro di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino-Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, le leggi della Regione e delle Province autonome e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene »

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego

Art. 3.

Presso la Presidenza della Giunta Regionale è costituito un Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei Ministeri

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di Sezione, o altra corrispondente le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

*a*) l'ispettore del personale,

*b*) sei impiegati con qualifica non inferiore a direttore di divisione

I membri di cui alla lettera *b*) del precedente comma sono nominati di anno in anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima

La nomina sarà effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio d'amministrazione, risultante dalla somma dei componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) alla consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti In caso di parità, prevale il voto del presidente

L'ispettore del personale ha l'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale nel più breve tempo possibile, il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione

Art 4

All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri

La Commissione è costituita da un ispettore generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a consigliere di prima classe Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a consigliere di prima classe, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Art 5.

I posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a direttore di sezione possono essere coperti con personale di ruolo dello Stato o degli Enti locali, di carriera e qualifica corrispondente e in posizione di comando, per un periodo di tempo non superiore ai due anni

Il personale comandato a termini del comma precedente previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

Art 6

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato

L'impiegato, per rilevanti ragioni, potrà essere autorizzato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere, dell'eventuale diniego è data comunicazioni scritta all'interessato

In deroga a quanto previsto dal precedente comma gli impiegati appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, che prestano servizio presso servizi o uffici centrali, sono autorizzati a risiedere nella provincia di Bolzano e ciò al fine di salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali

Per i casi previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, fermo restando l'obbligo per gli impiegati della prestazione per l'intero orario di servizio, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore interessato, potrà consentire l'effettuazione di un orario diverso da quello normale.

Art. 7.

Agli impiegati della Regione sono assicurati il diritto a pensione nonchè i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura in misura non inferiore a quelli riconosciuti agli impiegati civili dello Stato

Ai fini previdenziali il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

Agli effetti dell'assicurazione di malattia, gl'impiegati della Regione sono assicurati presso le Casse malattia di Trento e Bolzano Apposite convenzioni saranno stipulate tra la Giunta regionale e le Casse di malattia, allo scopo di disciplinare il rapporto di assicurazione di cui sopra.

Art. 8.

La Regione garantisce al proprio personale e relative famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio regionale, nonchè per quattro viaggi di corsa semplice all'anno nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie, in materia di trasporti di persone

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei trasporti

### Art. 9.

L'Amministrazione regionale, qualora lo ritenga opportuno, istituisce a proprie spese appositi corsi di aggiornamento e perfezionamento per il personale dipendente.

### Art. 10.

I poteri e le funzioni che in materia di stato giuridico del personale nella legislazione vigente dello Stato sono attribuiti ai Ministri, sono esercitati per gli impiegati della Regione, dal Presidente della Giunta regionale, quelli invece attribuiti al Consiglio dei Ministri sono esercitati dalla Giunta regionale.

### Art. 11

Gli atti corrispondenti a quelli per i quali le leggi vigenti per gli impiegati dello Stato dispongono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nei Bollettini dei Ministeri, sono pubblicati, in quanto riguardino gli impiegati della Regione, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

### Art. 12

I ruoli del personale si suddividono in:

a) ruolo amministrativo unico, comprendente tutto il personale che per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni amministrative

b) ruoli tecnici, comprendenti tutto il personale che, per la natura del posto e per il titolo che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente, nei vari rami dell'Amministrazione, funzioni tecniche

c) ruoli speciali, comprendenti tutto il personale che lo abilita al posto stesso, esercita permanentemente funzioni speciali

Il personale compreso nel ruolo unico amministrativo viene adibito ai servizi amministrativi secondo le esigenze organiche e funzionali dell'Amministrazione, in conformità alla tabella allegata alla presente legge

Il personale compreso nei ruoli tecnici viene adibito ai servizi tecnici dell'Amministrazione e la sua carriera si svolge entro i limiti del corrispondente ruolo tecnico

Il personale compreso nei ruoli speciali viene adibito ai servizi speciali dell'Amministrazione e la sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge.

### Art. 13

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati della Regione sono regolati dalle norme riguardanti i salariati dello Stato

La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata nella apposita tabella allegata

Il contingente degli operai temporanei è determinato, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

### Art. 14.

Le norme per la costituzione e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli regionali saranno emanate con regolamento di attuazione della presente legge

Nella composizione delle predette Commissioni si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici della Regione.

### Art. 15

Nelle assunzioni di personale, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione.

A tale fine i concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle singole carriere, saranno banditi riservando ai singoli gruppi linguistici un proporzionato numero di posti, in modo da consentire di raggiungere gradualmente il rapporto di consistenza di cui al precedente comma.

Nell'assegnazione dei posti ai concorrenti, si prescinderà dalla rigida osservanza della graduatoria di merito, fatta dalla Commissione giudicatrice, purchè i candidati dei rispettivi gruppi linguistici ammessi ai concorsi, raggiungano il punteggio minimo previsto per ottenere l'idoneità.

I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici, che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti o perchè i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, saranno coperti da aspiranti degli altri gruppi, che siano risultati idonei.

### Art. 16.

Coloro che avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 4 settembre 1956, sono ammessi ai concorsi banditi per le carriere direttive

Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge.

### Art. 17.

In sostituzione dell'indennità di cui all'art 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38 e successive modificazioni e concessa al personale ivi indicato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, un'indennità regionale pari al 20 % dello stipendio, della retribuzione o del salario effettivamente goduti.

L'eventuale differenza fra l'indennità soppressa e quella istituita con la presente legge, viene mantenuta a titolo di assegno personale che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni della nuova indennità derivanti da aumenti dello stipendio, della retribuzione o del salario spettanti a qualsiasi titolo.

### Art. 18.

Al personale in servizio con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe o segretario, e qualifiche equiparate, il quale eserciti con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita, viene attribuita una indennità pari alla differenza tra il trattamento economico della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita e quella in godimento tenendo conto degli aumenti periodici maturati

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima

### Art. 19.

Per le assunzioni o per la destinazione permanente in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera

Uguale conoscenza delle due lingue è richiesta per i servizi presso l'Amministrazione centrale della Regione a Trento, che saranno determinati dalla Giunta regionale, con riguardo agli articoli 84 e 85 dello statuto

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di esame scritto ed orale assunto da una Commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando Per il personale della carriera ausiliaria, tale accertamento è fatto a mezzo del solo esame orale

Al personale addetto ai servizi di cui al secondo comma è concessa un'indennità mensile di bilinguità nelle seguenti misure

personale delle carriere direttiva e di concetto L. 15.000,
personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria L. 10.000.

### Art. 20.

E' istituita a favore del personale del ruolo speciale degli assistenti sociali, che prestano servizio in ambienti soggetti a rischio di contagio, una indennità di profilassi di L. 5000 mensili.

### Art. 21.

Gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste di cui all'allegata tabella *G*) e quelli del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, di cui all'allegata tabella *H*), sono incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca e, conseguentemente, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria a sensi del terzo comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

Analogamente sono *considerati ufficiali e agenti di polizia* giudiziaria, gli impiegati del ruolo tecnico addetti all'Ufficio minerario, incaricati di ricercare ed accertare reati previsti dalla legge di polizia mineraria.

La norma di cui al primo comma viene applicata anche nei confronti del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria che — destinato a prestare servizio presso uffici o servizi centrali o periferici — coadiuva il personale di cui al comma stesso nell'accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi sulla caccia e sulla pesca.

## PARTE II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### CAPO I. — *Disposizioni transitorie*

#### Art 22.

Il personale di ruolo e quello dei ruoli aggiunti dello Stato, che all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Regione, potrà, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere assunto nei ruoli del personale regionale.

Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza, e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre agli eventuali assegni personali riconosciutigli a norma di legge

In relazione alle esigenze dell'Amministrazione regionale, il personale di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere inquadrato anche in un ruolo diverso da quello di provenienza, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Al personale contemplato nel presente articolo può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita nell'Amministrazione di provenienza, purchè in possesso dell'anzianità e dei titoli richiesti per la promozione

Al personale di ruolo dello Stato che, precedentemente all'assunzione in ruolo a seguito di concorso, abbia prestato servizio non di ruolo presso la Regione, tale servizio verrà riconosciuto per intero anche ai fini previdenziali, purchè i servizi stessi siano stati svolti in categorie e qualifiche analoghe.

#### Art. 23.

Il personale di ruolo dipendente dagli Enti pubblici locali che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio nell'Amministrazione regionale, potrà, previo nulla osta del l'Amministrazione di appartenenza, essere assunto nei ruoli regionali, nei modi, termini, condizioni e con le facilitazioni previsti nell'articolo precedente.

Ai fini dell'inquadramento si tiene conto della equiparazione del personale stesso alle qualifiche dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato, prevista nei regolamenti dell'ente di provenienza o disposta dal competente Ministero a sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722.

#### Art. 24.

Il personale non di ruolo, dello Stato e della Regione, in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia compiuto un periodo di servizio ininterrotto di almeno un anno alla data di indizione del concorso, può essere inquadrato nei ruoli regionali nella qualifica iniziale della carriera cui è di fatto assegnato alla data predetta, purchè possegga il titolo di studio richiesto

L'inquadramento avrà luogo mediante concorsi per titoli prescindendo dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi.

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a termini del presente articolo sono riconosciuti ad ogni effetto, il trattamento economico effettivamente goduto ed il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in data anteriore all'inquadramento.

La eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla qualifica di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozione o da anzianità.

#### Art. 25.

Ai fini del computo della anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di consigliere di seconda classe, segretario aggiunto, applicato ed usciere o qualifiche equiparate, il servizio prestato in data anteriore all'inquadramento, nelle carriere o categorie corrispondenti, ivi compreso, per gli impiegati non di ruolo dello Stato, quello prestato nell'Amministrazione di provenienza, è valutato per intero, mentre il servizio prestato in carriere o categorie inferiori è computato per metà

L'anzianità di servizio maturata anteriormente all'inquadramento, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui il personale è stato promosso.

#### Art. 26.

Ai fini previsti dalla presente legge sarà considerato personale non di ruolo della Regione anche quel personale che abbia prestato servizio, senza soluzione di continuità, anteriormente al 1° gennaio 1958 presso uffici della Regione con qualifica di salariato, ma che di fatto abbia svolto funzioni impiegatizie.

Per tale personale il periodo di servizio prestato prima dell'inquadramento, ai fini di cui al terzo comma dell'art 24, sarà considerato per metà, mentre non verrà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza.

Il personale di cui al primo comma può essere inquadrato, mediante apposito concorso per titoli ed esami, nella qualifica iniziale della corrispondente carriera del personale regionale. Tale inquadramento verrà disposto in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva.

#### Art 27.

Nell'inquadramento del personale dello Stato e degli Enti pubblici locali nonchè del personale non di ruolo, da effettuarsi a termini dei precedenti articoli 22, 23 e 24, possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati appartenenti ad una carriera o categoria inferiore, purchè siano in possesso del titolo di studio valido per la carriera cui aspirano ed alla data di entrata in vigore della presente legge esercitino ininterrottamente, da almeno un anno, le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale

Gli impiegati che abbiano esercitato da almeno un anno compiti propri della carriera esecutiva, possono essere inquadrati alla qualifica iniziale di tale carriera, prescindendo dal titolo di studio prescritto.

#### Art 28.

I posti dei ruoli tecnici e del ruolo amministrativo di cui alla allegata tabella *L*. potranno essere conferiti mediante contratto a termine, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, presti da almeno un anno servizio presso l'Amministrazione regionale con funzioni proprie dei posti da conferire e fruisca di un trattamento economico corrispondente almeno a quello della qualifica di consigliere di prima classe per la carriera direttiva di segretario principale per la carriera di concetto e di archivista per la carriera esecutiva.

Il contratto non potrà essere di durata superiore ad un quinquennio ed è rinnovabile, ove l'Amministrazione non possa coprire il posto, con personale di ruolo in condizione di essere promosso

Il personale di cui al precedente comma potrà essere trattenuto in servizio eccezionalmente fino al compimento del 70° anno di età

Al predetto personale verranno riconosciuti gli aumenti periodici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, con riguardo anche alla anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale.

#### Art. 29.

Fino a quando, a seguito di promozione in carriera, non saranno stati ricoperti nei ruoli organici, amministrativi, tecnici o speciali, previsti dalla presente legge, posti con qualifica di direttore di divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio d'amministrazione, la nomina dei sei impiegati di cui all'art. 3, lettera *b*), verrà fatta tra i funzionari aventi qualifica non inferiore a direttore di sezione e, ove questi manchino, scegliendoli tra il personale di cui agli articoli 22, 23 e 28.

Analogamente anche per quanto concerne la Commissione di disciplina ove non siano disponibili funzionari con qualifica di ispettore generale, rispettivamente di direttore di sezione in numero tale da assicurare la piena formazione, come previsto dall'art 4 della presente legge, la nomina verrà fatta scegliendoli tra il personale di cui agli articoli 22, 23 e 28.

Art 30.

I posti della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo amministrativo rimasti scoperti dopo gli inquadramenti da effettuarsi ai sensi dei precedenti articoli 22, 23 e 24, sono conferiti, nei limiti di un terzo al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto, che risulti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e abbia svolto servizio nella Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni

La stessa agevolazione e accordata per i posti iniziali della carriera direttiva del ruolo speciale di ragioneria, al personale della carriera di concetto che sia in possesso del diploma di ragioniere

A tale fine verrà computato anche il sevizio prestato anteriormente all inquadramento

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi entro sei mesi dall'inquadramento di cui al precedente comma.

Art 31.

I posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, rimasti scoperti dopo l'inquadramento da effettuarsi ai sensi dei precedenti articoli 22, 23 e 24 sono conferiti nei limiti di un terzo, al personale dello stesso ruolo della carriera esecutiva che risulti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed abbia svolto servizio nell Amministrazione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni

A tale fine verrà computato anche il servizio prestato anteriormente all'inquadramento

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi entro sei mesi dall'inquadramento di cui al precedente comma

Art 32.

La domanda di inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui agli articoli 22 23 e 24 dovrà essere presentata entro quattro mesi dall entrata in vigore della presente legge

Il personale dello Stato e degli Enti pubblici locali comandato presso l'Amministrazione regionale che non intenda avvalersi di tale facoltà potrà continuare a prestare servizio nella posizione di comando fino a quando la Regione non provvederà alla sua sostituzione con personale proprio

La Regione ha facoltà di assumere nei propri ruoli il personale di cui al secondo comma, che ne faccia domanda entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge

A tali effetti nella copertura degli organici regionali, fino allo scadere del termine di cui al comma precedente, dovranno essere lasciati liberi i posti occupati dal personale comandato

Il personale predetto sarà collocato nei ruoli regionali a sensi del secondo comma dell'art 5.

Art 33.

Il personale attualmente in servizio presso la Regione, che possieda una laurea o equipollente titolo di studio conseguito all'estero e svolga funzioni della carriera direttiva, potrà essere inquadrato in tale carriera, purchè ottenga il riconoscimento del suo titolo di studio da parte di un istituto italiano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge

Il servizio prestato prima dell'inquadramento sarà valutato per intero.

Art. 34.

Nelle prime promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli regionali saranno preferiti, a parità di condizioni, coloro che abbiano vinto un concorso per esami a posti della medesima carriera in ruoli statali.

Art. 35.

Gli impiegati non di ruolo della Regione che non siano stati ammessi al concorso per titoli di cui al precedente articolo 24, che non vi abbiano partecipato, o che comunque non siano stati dichiarati idonei, vengono dimessi dal servizio, con diritto all'indennità prevista dalla legge.

Art 36.

Per l'inquadramento nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera direttiva e della carriera di concetto previsto dalle norme transitorie della presente legge, potrà prescindersi dal titolo di studio richiesto per la ammissione nei ruoli regionali, purchè il personale interessato sia comunque in possesso del diploma di laurea rispettivamente del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 37.

Al personale femminile coniugato che alla data di entrata in vigore della presente legge intenda dimettersi dal servizio, sarà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dall art 5 della legge 27 febbraio 1955, n 53

Le domande relative dovranno essere presentate all'Amministrazione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

Capo II. — *Disposizioni finali.*

Art 38.

I provvedimenti amministrativi per l'attuazione della presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art 39.

Per tutto quanto non contemplato nelle leggi speciali per il personale addetto ai libri fondiari e per quello permanente addetto al Servizio antincendi, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge.

Art. 40.

La disposizione di cui al primo comma dell'art 19 non si applica al personale in servizio al momento dell entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Per le assunzioni di personale previste dal primo e secondo comma dell'art 19 nei primi tre anni dall entrata in vigore della presente legge, l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca non è considerata condizione di idoneità agli effetti della riserva di cui al secondo comma dell art 15

In tale caso non si applica il secondo comma del medesimo art 15.

Art 42.

Il personale di cui al primo comma dell'art 19, che fruisce dell'indennità di bilinguità nella misura vigente alla data di pubblicazione della presente legge, la conserva come assegno « ad personam », riassorbibile con gli aumenti di stipendio o salario spettanti a qualsiasi titolo

Il personale di cui al secondo comma dell'art 19, che fruisce — in base ad esame — dell'indennita di bilinguita nella misura vigente, alla data di pubblicazione della presente legge, consegue l'indennità di cui al quinto comma del medesimo articolo senza nuovo esame.

Art. 43.

Sono approvate le tabelle allegate alla presente legge.

Art. 44.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 settembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

**Visto,** *Il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

TABELLA *A*

**Ruolo organico del personale amministrativo**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera direttiva* | | |
| 1 | Capo Gabinetto . . . . . . . . . | — | — |
| 1 | Ispettore generale . . . . . . . . | A | V |
| 11 | Direttori di divisione (*) . . . . . . | A | VI |
| 15 | Direttori di sezione . . . . . . . | A | VII |
| 16 | Consiglieri di 1ª classe . . . . . . | A | VIII |
| 23 | Consiglieri di 3ª - 2ª classe . . . . . | A | X-IX |
| | *Carriera di concetto* | | |
| 4 | Segretari principali - Ragionieri principali | B | VII |
| 12 | Primi segretari - Primi ragionieri . | B | VIII |
| 25 | Segretari - Ragionieri . | B | IX |
| 49 | Vice segretari - Segretari aggiunti / Vice ragionieri - Ragionieri aggiunti | B | XI-X |
| | *Carriera esecutiva* | | |
| 19 | Archivisti capi (**) . . . . | C | IX |
| 34 | Primi archivisti (***) . . . . . | C | X |
| 72 | Archivisti . . . . | C | XI |
| 125 | Applicati aggiunti . . . . | C | XIII-XII |
| | *Carriera ausiliaria* | | |
| | *a*) Personale ausiliario | | |
| 2 | Commessi capi . . . . . . . | Commessi capi | |
| 4 | Commessi . . . . . | Primi commessi | |
| 12 | Uscieri capi . | Uscieri capi | |
| 13 | Inservienti - Uscieri . . . | Inservienti Uscieri | |
| | *b*) Personale ausiliario tecnico | | |
| 30 | Agenti tecnici capi . | Capi agenti tecnici | |
| 78 | Agenti tecnici . . . . . . . . | Agenti tecnici | |
| 546 | TOTALE | | |

(*) Due degli 11 posti di « direttore di divisione » devono rimanere riservati in corrispondenza di analoghi posti coperti, nell'apposita tabella, da personale contrattuale.

(**) Uno dei 10 posti di « archivista capo », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto, nella apposita tabella da personale contrattuale.

(***) Uno dei 34 posti di « primo archivista », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto, nella apposita tabella, da personale contrattuale.

TABELLA *B*

**Ruolo organico speciale della ragioneria**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera direttiva* | | |
| 1 | Direttore Capo della Ragioneria . . | A | V |
| 2 | Direttori di Divisione . | A | VI |
| 3 | Direttori di Sezione . . . . . | A | VII |
| 4 | Consiglieri di 1ª classe . . | A | VIII |
| [illegible] | Consiglieri di 3ª - 2ª classe . . . . | A | X-IX |
| 14 | TOTALE | | |

TABELLA *C*

**Ruolo organico speciale degli assistenti sociali**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera di concetto* | | |
| 1 | Assistenti sociali principali . . . . | B | VII |
| 6 | Primi assistenti sociali . . . . . . | B | VIII |
| 9 | Assistenti sociali . . . . . | B | IX |
| 13 | Vice assistenti sociali - Assistenti sociali aggiunti . . . . . . . . . | B | XI-X |
| 29 | TOTALE | | |

TABELLA *D*

**Ruolo organico speciale della sanità**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera direttiva* | | |
| 1 | Ispettore superiore medico . . . . . | A | VI |
| 1 | TOTALE | | |

TABELLA *E*

**Ruolo organico del personale tecnico**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera direttiva* | | |
| 1 | Ispettori generali . . . . . . . . | A | V |
| 5 | Ingegneri capi (*) . . . . . . . | A | VI |
| 6 | Ingegneri superiori (**) . . . | A | VII |
| 9 | Ingegneri - Ingegneri principali . . | A | IX-VIII |
| | *Carriera di concetto* | | |
| 3 | Geometri principali . . | B | VII |
| 5 | Primi geometri - Primi periti minerari | B | VIII |
| 8 | Geometri - Periti minerari - Assistenti | B | IX |
| 9 | Vice geometri - Geometri aggiunti / Vice periti minerari - Periti minerari aggiunti . . . / Vice assistenti - Assistenti aggiunti . | B | XI-X |
| | *Carriera esecutiva* | | |
| 2 | Assistente disegnatore capo - Assistente capo (***) . . . . . | C | IX |
| 2 | Primi aiutanti disegnatori - Assistenti principali . . . . | C | X |
| 3 | Aiutanti disegnatori - Primi assistenti | C | XI |
| 4 | Aiutanti disegnatori aggiunti - Assistenti aggiunti - Assistenti . . . . | C | XIII-XII |
| 57 | TOTALE | | |

(*) Due dei 5 posti di « ingegnere capo », devono rimanere riservati in corrispondenza di analoghi posti coperti, nella apposita tabella, da personale contrattuale.

(**) Uno dei 6 posti di « ingegnere superiore » deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto, nella apposita tabella, da personale contrattuale.

(***) Uno dei 2 posti di « assistente capo », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto, nella apposita tabella, da personale contrattuale.

TABELLA *F*

**Ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera direttiva* | | |
| 1 | Ispettore generale | A | V |
| 3 | Ispettori capi | A | VI |
| 11 | Ispettori superiori | A | VII |
| 12 | Ispettori principali | A | VIII |
| 22 | Ispettori aggiunti - Ispettori | A | X-IX |
| | *Carriera di concetto* | | |
| 2 | Esperti principali | B | VII |
| 5 | Primi esperti | B | VIII |
| 8 | Esperti | B | IX |
| 14 | Vice esperti - Esperti aggiunti | B | XI-X |
| | *Carriera esecutiva* | | |
| 6 | Primi assistenti tecnici - capi sorveglianti | C | X |
| 11 | Aiuto assistenti tecnici - Primi sorveglianti | C | XI |
| 17 | Assistenti tecnici | C | XII |
| 112 | TOTALE | | |

TABELLA *G*

**Ruolo organico del personale delle foreste**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera direttiva* | | |
| 1 | Ispettore generale | A | V |
| 5 | Ispettori capi | A | VI |
| 20 | Ispettori superiori (*) | A | VII |
| 24 | Ispettori principali | A | VIII |
| 28 | Ispettori aggiunti - Ispettori | A | X-IX |
| | *Carriera di concetto* | | |
| 2 | Coadiutori principali | B | VII |
| 6 | Primi coadiutori - Primi esperti | B | VIII |
| 12 | Coadiutori - Esperti | B | IX |
| 25 | Vice coadiutori - Coadiutori aggiunti; Vice esperti - Esperti aggiunti | B | XI-X |
| 123 | TOTALE | | |

(*) Due dei 20 posti di « ispettore superiore », devono rimanere riservati in corrispondenza di analoghi posti, coperti nell'apposita tabella, da personale contrattuale

TABELLA *H*

**Ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| 10 | Marescialli maggiori | Marescialli maggiori | |
| 23 | Marescialli ordinari - Capi | Marescialli ordinari | |
| 25 | Brigadieri | Brigadieri | |
| 25 | Vice brigadieri | Vice brigadieri | |
| 175 | Guardie - Guardie scelte | Guardie - Guardie scelte | |
| 258 | TOTALE | | |

TABELLA *I*

**Ruolo organico del personale tecnico Ufficio caccia e pesca**

| Numero dei posti | QUALIFICHE | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | *Carriera direttiva* | | |
| 2 | Esperti superiori (*) | A | VII |
| | *Carriera di concetto* | | |
| 1 | Vice esperto - Esperto aggiunto | B | XI-X |
| 3 | | | |

(*) Uno dei posti di « esperto superiore », deve rimanere riservato in corrispondenza di analogo posto coperto, nella apposita tabella, da personale contrattuale

TABELLA *L*

**Tabella del personale contrattuale**
*(art. 28 della presente legge)*

| Numero unità | | Riferimento al vecchio ordinamento | |
|---|---|---|---|
| | | Gruppo | Grado |
| | ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | | |
| | DIREZIONE DEI SERVIZI FORESTALI | | |
| | *Ruolo tecnico - Carriera direttiva* | | |
| | Ispettori superiori | A | VII |
| | Esperto superiore (Ufficio caccia e pesca) | A | VII |
| | ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI | | |
| | *Ruolo amministrativo* *Carriera direttiva* | | |
| 2 | Direttori di divisione | A | VI |
| | *Ruolo tecnico - Carriera direttiva* | | |
| 1 | Ingegnere capo | A | VI |
| 1 | Ingegnere superiore | A | VII |
| | ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI | | |
| | *Ruolo tecnico - Carriera direttiva* | | |
| 1 | Ingegnere capo | A | VI |
| | *Carriera esecutiva* | | |
| 1 | Assistente capo | C | IX |
| | PRESIDENZA | | |
| | *Ruolo amministrativo* *Carriera esecutiva* | | |
| 1 | Primo archivista | C | X |
| | ASSESSORATO DELLE FINANZE, DEL CREDITO E DELLA COOPERAZIONE | | |
| | *Ruolo amministrativo* *Carriera esecutiva* | | |
| 1 | Archivista capo | C | IX |

**Tabella organica del personale salariato (operai permanenti)**

| MESTIERE o SERVIZIO | I categ. | II categ. | III categ. | VII categ. | Numero unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Conducente di automezzo con patente di 3° grado | S | — | — | — | 1 |
| Conducente di automezzo con patente di 2° grado | — | OP | — | — | 2 |
| Elettricista - Circuista elettrico Elettrauto - Elettricista magnetista | S | OP | AO | — | 3 |
| Falegname o falegname stipettaio . . . . | M | OP | AO | — | 3 |
| Operaio . . . . | — | — | — | OP | 2 |
| Segantino brentista e circolista | S | OP | — | — | 5 |
| Sorvegliante di lavori agricoli | C | OP | — | — | 10 |
| Vivaista . . . . . . . . | M | OP | — | — | 13 |
| | | | | TOTALE . . . | 39 |

Significato dei contrassegni di cui alla seguente elencazione dei mestieri e servizi:
— Aiuto operaio AO
— Capo C
— Maestro M
— Operaio OP
— Specialista S

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 settembre 1958, n. 6.

**Disposizioni sul trattamento di pensione del personale provinciale iscritto al fondo pensione provinciale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 16 settembre 1958*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il trattamento di pensione a carico dei fondi provinciali diretto od indiretto, liquidato o da liquidarsi, viene determinato, con decorrenza 1° luglio 1956 sulla base degli stipendi conglobati, previsti dalla tabella economica in vigore dal 1° luglio 1956, e successive variazioni, ferma restando l'anzianità di servizio e di qualifica

Art 2

Il trattamento di pensione viene concesso nella misura del 40 % dello stipendio attribuito nei modi indicati dall'articolo precedente dopo almeno dieci anni di servizio utile e con un aumento del 2,40 % per ogni ulteriore anno di servizio. Il trattamento massimo non potrà superare comunque l'ammontare lordo dell'ultimo stipendio.

Art 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento ordinario dell'art 55 del bilancio approvato per l'esercizio 1958 e dei successivi bilanci.

Art 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 settembre 1958

p *Il Presidente della Giunta provinciale*
FIORESCHY

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 29 agosto 1958, n 11.

**Istituzioni di Dispensari provinciali di igiene mentale ed approvazione del relativo regolamento provvisorio.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 1958*)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la deliberazione n. 1458-1625/3 VII dd 1° agosto 1958 della Giunta provinciale di Trento, relativa all'istituzione in provincia di Trento di una rete di Dispensari di igiene mentale ed all'approvazione del relativo regolamento provvisorio;

Decreta:

*a*) Sono istituiti Dispensari provinciali di igiene mentale nei centri di Trento, Rovereto, Riva, Borgo, Cavalese, Cles, Primiero e Tione

*b* E' approvato il seguente regolamento provvisorio per i Dispensari provinciali di igiene mentale:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Trento istituisce e gestisce i « Dispensari per le malattie nervose e mentali » allo scopo di favorire ed integrare l'opra di assistenza neuro psichiatrica che essa già compiva con l'Ospedale psichiatrico provinciale.

Art 2.

I suddetti « Dispensari » hanno come scopo ultimo le seguenti finalità·

a) *igieniche*, con l'impartire norme, precetti e consigli di igiene mentale,

b) *profilattiche*, con l'attività intesa alla prevenzione dello sviluppo e dell aggravarsi di malattie mentali e nervose, ciò con particolare riguardo alle età critiche dell'infanzia, della puberta e dell involuzione,

c) *di diagnosi precoce* col tempestivo accertamento di stati morbosi neuro-psichici più o meno latenti,

d) *terapeutiche* col curare sia ambulatoriamente, sia al loro domicilio con tutti i mezzi possibili in tali condizioni le forme accertate con le attività previste nei due precedenti paragrafi,

e) *di integrazione* con l'assistere e curare tutti quelli ammalati di forme neuro-psichiche già ospedalizzati,

f) *di controllo* col visitare periodicamente i soggetti già dimessi ai sensi dell'art 66 del regolamento alla legge manicomi ed alienati e tutti coloro che fruiscono e domandino di poter fruire di quelle previdenze assistenziali già in atto (sussidi, ricoveri in istituti medico-pedagogici o per postencefalitici, ecc.) o da deliberarsi in avvenire dall'Amministrazione provinciale

Le visite di controllo agli assistiti potranno essere eseguite, in via eccezionale, anche a domicilio in caso di assoluta necessità.

Art. 3.

E' rigorosamente esclusa dall'attività dispensariale l'assistenza medica, diagnostico-terapeutica e quelle forme le quali non rientrano nell'ambito della specialità neuro-psichiatrica.

Art. 4.

Ai « Dispensari » sono ammessi gratuitamente tutti coloro: che siano già stati ricoverati nei reparti comuni dell'Ospedale psichiatrico, o che risultino poveri ed in possesso del libretto comunale di assistenza sanitaria gratuita.

Art. 5.

I Dispensari sono forniti di una adeguata scorta di medicinali che vengono distribuiti gratuitamente ai pazienti compresi nelle categorie di cui sopra che si trovino in stato di povertà

In apposito registro verrà tenuta nota dei medicinali consegnati o prescritti, così che risulti sempre evidente il carico e lo scarico degli stessi.

Art. 6.

Il direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale è anche incaricato della direzione sanitaria dei Dispensari neuropsichiatrici provinciali egli potrà attendervi direttamente ovvero con la collaborazione dei sanitari dell'Ospedale.

Art. 7.

Una speciale «scheda dispensariale» verrà compilata per ogni paziente visitato e dovrà essere aggiornata nelle visite successive

Un registro cronologico sarà tenuto per ogni sede dispensariale e vi saranno annotate le persone visitate in ciascuna seduta

Art. 8.

Le «schede dispensariali» ed il «registro cronologico» hanno carattere strettamente riservato; hanno scopo clinico quelle e statistico questo.

Art. 9.

Nessun certificato verrà rilasciato ad Enti nè ad Uffici pubblici che possa venire usato a scopo medico-legale, fiscale, ovvero abbia finalità mutualistica. Dovranno invece venire rilasciati quegli attestati sulla malattia dell'assistito, i quali integrino una delle finalità del Dispensario esposte all'art. 2.

Art. 10.

Malati già dimessi dall'Ospedale psichiatrico e che mostrino bisogno di un nuovo ricovero o quelli che si presentano direttamente e che abbisognano di ricovero in Ospedale psichiatrico, verranno segnalati al medico condotto del Comune di appartenenza per i provvedimenti del caso.

I malati dimessi in esperimento e che risultino guariti verranno segnalati al direttore per la proposta di licenziamento definitivo.

Art. 11.

Sulla parte contrassegnata dalla lettera *B*) della scheda dispensariale i medici dell'Ospedale trascriveranno per ogni dimesso le note riassuntive della degenza, quindi detta scheda sarà passata al Dispensario centrale od alla sede periferica competente per territorio.

Art. 12.

La scheda dispensariale, al momento dell'ammissione in Ospedale di un assistito presso i Dispensari, dovrà da questi passare all'archivio della Direzione per essere unita alla clinica per tutta la durata della degenza Dopo la dimissione la scheda con le annotazioni previste dall'articolo precedente rientrerà a far parte dell'archivio dei Dispensari.

Art. 13.

Ai direttori ed ai sanitari dell'Ospedale competerà il rimborso spese di viaggio (pari al chilometraggio moltiplicato per 35), ed una speciale indennità giornaliera di presenza dell'ammontare di L. 2240 lorde, in sostituzione dell'indennità di missione.

Art. 14.

Alla fine dell'anno il direttore compilerà una relazione statistico-sanitaria sullo svolgimento dell'attività dei Dispensari provinciali e la presenterà all'Amministrazione provinciale.

Art. 15.

L'orario ed il giorno di funzionamento dei Dispensari neuro-psichiatrici provinciali dovranno essere proposti dal direttore secondo le esigenze del servizio dell'Ammistrazione provinciale e da essa approvati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 29 agosto 1958

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BANAL

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1958, registro n. 1, foglio n. 8. — *Il Referendario direttore*: illeggibile.

## LEGGE REGIONALE 3 novembre 1958, n. 24.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 4 novembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1958, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 novembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

TABELLA *A*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958**

*In aumento*

ENTRATA ORDINARIA

*Redditi patrimoniali*

Cap. n. 7. — Interessi su crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario conferite dalla Regione . . . . L. 40.800.000

*Proventi netti di aziende e gestioni autonome*

Cap. n. 9. — Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi . . . . . . L. 10.524.732

*Imposte regionali*

Cap. n. 10. — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione (art. 63 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n. 1 e 9 ottobre 1953, n. 14) . . L. 12.500.000

*Compartecipazioni*

Cap. n. 13. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione (art. 62 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . . . . L. 35.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

*Rimborsi e concorsi nelle spese*

Cap. n. 24. — Contributo statale trentacinquennale del 4 % sulla spesa di L. 45 milioni per la costruzione in Trento di una casa di tipo popolare per i dipendenti della Regione (legge 2 luglio 1949, n. 408) (quarta annualità) . L. 1.800.000

Cap. n. 25. — Assegnazione statale per la concessione di contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni (art. 6 legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4) (decreti Ministeriali Agricoltura e foreste 5 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1957, registro n. 25, foglio n 226, 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1958, registro n. 2, foglio n 28 e decreto Ministeriale 25 agosto 1958, n. 4) L. 200 000 000

Cap. n 26 — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio . . . . » 2 000.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

*Vendita di beni*

Cap. n 31. — Proventi derivanti dalla vendita di terreni del demanio forestale della Regione, da destinarsi all'acquisto di altri terreni meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale medesimo (art. 121 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . . L. 30 000

*Accensione di debiti*

Cap n. 31-*quater*. — Ricavo del mutuo da accendersi a sensi dell'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1958, n 22 . . L. 300 000 000

Totale . . L. 602 654 732

TABELLA B

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958**

a) *in diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Fondi di riserva*

Cap n 50 — Fondo di riserva per le spese impreviste (art 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17) . L. 13.000.000

*Fondi speciali*

Cap n 51 — Fondo a disposizione per far front ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 178 000 000

AGRICOLTURA E FORESTE

*Agricoltura*

Cap n 58 — Spese e contributi per incoraggiare il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee e della produzione di sementi. Contributi per l'acquisto di sementi originali per la riproduzione L. 2.100 000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

*Trasporti e comunicazioni*

Cap n 90 — Spese, contributi e sussidi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie, funiviarie e telefoniche interessanti la Regione e di quelle stradali e ferroviarie riguardanti il Brennero L. 12 000 000

Totale in diminuzione . . L. 205 100 000

b) *in aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Spese per gli organi e servizi generali della Regione*

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale . . . . . . . . . . . . L. 10.000 000

Cap n. 5 — Spese riservate della Presidenza della Giunta regionale . . . . L. 94 732

Cap n. 14 — Spese di carattere eccezionale e per manifestazioni e celebrazioni pubbliche . . . . . . . . . . » 3.000 000

*Cap n 15 — Spese di assistenza e beneficenza* di carattere eccezionale . . . . » 3.000 000

*Spese comuni a tutti gli Assessorati*

Cap n. 27 — Sussidi al personale della Regione ed a quello di altre amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale, nonchè al personale cessato dal servizio ed alle famiglie degli impiegati deceduti . . L. 1 000 000

Cap n 30 — Compensi, indennità e rimborso spese a componenti di Commissioni, Comitati e Consigli, compensi, indennità e rimborso spese ad estranei alla Amministrazione, per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione (legge regionale 5 gennaio 1954, n 1) . . . . . . » 2 000 000

Cap n 38 — Spese per acquisto, esercizio, manutenzione e riparazione di automezzi e motomezzi per gli uffici centrali e periferici. Spese per autonoleggi . . . . . . » 1.000.000

AGRICOLTURA E FORESTE

*Agricoltura*

Cap n 53 — Spese, contributi e sussidi per conferenze, assistenza tecnica ai contadini e per l'istituzione di campi dimostrativi L 1 500 000

Cap n 55 — Spese e contributi per la partecipazione a manifestazioni interessanti la agricoltura per pubblicazioni tecnico agricole di propaganda, documentazioni fotografiche ed attività propagandistica Spese e contributi per la produzione e l'acquisto di documentari cinematografici di propaganda agraria . . » 3 130 000

*Foreste*

Cap n 66 — Spese e contributi per manifestazioni e pubblicazioni interessanti il settore silvo-pastorale Spese per la compilazione di elaborati statistici e documentazioni fotografiche delle attività nel campo silvo pastorale Spese e contributi per iniziative interessanti la protezione della natura . . L. 2.000 000

Cap n 67 — Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica. Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per l'istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali . . . . . . » 1.000 000

Cap n 70 — Spese e contributi per iniziative intese a proteggere ed incrementare la fauna venatoria . . . . . . . » 1.000 000

Cap n. 72 — Spese, contributi e sussidi per iniziative intese a proteggere ed incrementare il patrimonio ittico . . . . . . » 2 000 000

*Demanio forestale*

Cap. n 75 — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste . . . . . L. 2.300.000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

*Spese generali*

Cap n 79 — Spese per l'archivio fotografico acquisto di materiale fotografico e cartografico . . . . . . . . . . L. 1.000.000

*Turismo*

Cap n 87 — Contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico L. 1.000.000

Cap n 89 — Spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni turistiche e per la produzione di documentari cinematografici . » 8.000.000

AFFARI GENERALI

*Servizio antincendi*

Cap n 97 — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art 30 legge regionale 20 agosto 1954, n 24) . L. 9 000 000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Spese per gli organi e servizi generali della Regione*

Cap n 110 *ter* (di nuova istituzione) — Spese di registrazione del contratto di mutuo di L 300 milioni autorizzato con l'art 4 della legge regionale 3 settembre 1958, n 22 . L. 5.000 000

AGRICOLTURA E FORESTE

*Agricoltura*

Cap n 119 — Sussidi straordinari alle Federazioni delle cooperative agricole ed alle associazioni agricole di produttori per l'attività di sviluppo ed incremento della cooperazione L. 2.000 000

Cap n 123 — Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 24 settembre 1951, n 11 — ottava delle dieci quote costanti) (legge regionale 27 agosto 1956, n 10 — terza quota) (legge regionale 18 maggio 1957, n 6 — seconda quota) (legge regionale 3 settembre 1958, n. 22 — prima quota) » 120.000 000

*Foreste*

Cap n 126 (modificata la denominazione). — Spese per l'attuazione di corsi di aggiornamento per il personale forestale, per custodi forestali, guardiacaccia, guardiapesca, vivaisti forestali, capi operai addetti a lavori di sistemazione di bacini montani, raccoglitori e preparatori di piante medicinali ed aromatiche . L. 500.000

Cap n. 129 — Contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n 991 e successive modificazioni (legge regionale 8 febbraio 1956, n 4) » 200.000 000

Cap n 131 — Spese per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per l'acquisto delle attrezzature necessarie (art 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5) » 2.000.000

*Demanio forestale regionale*

Cap n 132 — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati, impianto di linee telefoniche e telegrafiche e di linee aeree per trasporto di prodotti boschivi, impianto di opifici L. 1 900.000

Cap n 133 — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi, opere di miglioramento di pascoli, impianto ed ampliamento di vivai forestali di proprietà della Regione . » 2.300 000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

*Industria e commercio*

Cap n 136 — Agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali per operazioni di credito (legge regionale 12 agosto 1957, n 16 - seconda quota) (legge regionale 24 agosto 1958, n. 20 - prima quota) . L. 80.000.000

*Turismo*

Cap n. 137 *ter* (di nuova istituzione). — Sovvenzione alla Società alpinisti tridentini di Trento per l'attività dei corpi di soccorso alpino della Regione (legge regionale 31 luglio 1958, n 14) . L. 3.000 000

Cap n 138-*bis* (di nuova istituzione) — Sovvenzione straordinaria a favore degli Enti provinciali del turismo di Trento e di Bolzano (legge regionale 3 settembre 1958, n 22) . » 80.000.000

AFFARI GENERALI

*Spese diverse*

Cap n 149 — Fondo per adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge (art 70 secondo comma legge costituzionale 26 febbraio 1948 n 5 e legge regionale 31 dicembre 1955, n 32) . L 100 000 000

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

*Attività sociali*

Cap n 152 *ter* (di nuova istituzione) — Spese per la costruzione della sede della « Piccola Opera Divina Misericordia » Istituto di rieducazione per minorenni (legge regionale 31 luglio 1958, n 15) . L. 45 000 000

*Previdenza e assicurazioni sociali*

Cap n 157-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi alle Casse mutue comunali ed alle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti (legge regionale 3 settembre 1958, n 21) . L. 50 000.000

MOVIMENTO DI CAPITALI

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Acquisto di beni*

Cap n 158 — Spesa per la costruzione di alloggi per il personale dipendente . L. 7.000.000

AGRICOLTURA E FORESTE

*Acquisto di beni*

Cap. n. 167. — Acquisto di terreni per l'ampliamento del Demanio forestale della Regione da effettuarsi col provento delle vendite di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . L. 30 000

Totale in aumento . L 750 754 732

TABELLA C

**Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1958**

ENTRATA

*In aumento*

Avanzo dell'esercizio finanziario 1956 . L. 10 524 732

Art n. 2 — Assegnazione integrativa della Regione . » 9 000 000

Totale . L. 19 524 732

SPESA

*In aumento*

Art n 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti

al Corpo permanente di Trento . L. 6 300 000

Art n. 4. — Contributi a favore dei Corpi volontari dei vigili del fuoco . » 2.700 000

Art. n 6 — Avanzo di gestione da versare alla Regione . » 10 524 732

Totale . L. 19 524 732

**Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1958**

ENTRATA

*In aumento*

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 2 — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . . | L. | 6 300.000 |

SPESA

*In aumento*

| | | |
|---|---|---|
| Art. 19 — Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi e del materiale tecnico . . . . . . | L. | 6 300 000 |

---

PROVINCIA DI BOLZANO

## LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1958, n. 8.

**Sanzioni amministrative per la inosservanza della disciplina dell'artigianato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 47 del 18 novembre* 1958)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Dopo l'art. 16-*bis* della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, inserito con legge provinciale 15 marzo 1957, n. 3, viene inserito il seguente art. 16-*ter*:

« Chiunque eserciti professionalmente attività artigiane a sensi della presente legge senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla legge medesima soggiace ad una sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 100 000.

Il Presidente della Giunta provinciale, con ordinanza, applica la sanzione ed ordina altresì la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

Il provvedimento è comunicato al questore, al sindaco e alla Commissione provinciale dell'artigianato ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1958

*Il Presidente della Giunta provinciale*
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

## LEGGE REGIONALE 20 novembre 1958, n. 25.

**Autorizzazione alla Giunta regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada « Passo del Brennero-Modena-Autostrada del sole ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 25 novembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Trentino-Alto Adige partecipa alla costituzione di una Società per azioni, avente lo scopo di ottenere dallo Stato la concessione di costruire l'autostrada « Passo del Brennero-Modena-Autostrada del Sole » e di esercire l'autostrada stessa, nonchè eventuali prolungamenti e diramazioni.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale nella detta società fino al limite di un quarto del capitale sociale versato.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

Il Presidente della Giunta regionale è anche autorizzato ad approvare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, lo statuto della società.

E' inoltre autorizzato a consentire, nell'interesse ed a nome della Regione, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della società nel registro delle imprese, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

Art. 3.

Lo statuto della società deve prevedere una adeguata rappresentanza della Regione negli organi amministrativi.

I rappresentanti della Regione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni, da ripartire come segue:

lire 9 milioni a carico dell'esercizio 1958;
lire 21 milioni a carico dell'esercizio 1959.

All'onere di lire 9 milioni afferente all'esercizio 1958 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate accertate con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 novembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

## LEGGE REGIONALE 21 novembre 1958, n. 26.

**Concessione di un contributo di lire 40 milioni alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Trento, per l'ampliamento della colonia permanente di Levico.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 48 del 25 novembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Si autorizza la concessione di un contributo di lire 40 milioni a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato di Trento, a titolo di concorso nella spesa di ammortamento del mutuo di lire 30 milioni assunto dal summenzionato Ente con la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, per l'ampliamento e completamento della colonia permanente di Levico.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1, verrà versato direttamente all'Ente mutuante, allo scadere delle singole rate.

Art. 3.

Alla relativa spesa si fa fronte mediante stanziamenti da inscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione, per gli esercizi dal 1958 al 1968 come segue:

lire 2 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1958;
lire 4 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959 al 1967;
lire 2 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1958 si provvede mediante prelevamento di lire 2 milioni dal fondo

inscritto al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 novembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1958, n. 27.
**Contributo straordinario alla « Gestione governativa della navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda », in Desenzano, per l'acquisto di un aliscafo da immettere nei servizi di linea sulle acque del Garda.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 48 del 25 novembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

Al fine di migliorare i servizi pubblici di navigazione sul lago di Garda è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 19 milioni a favore della « Gestione governativa della navigazione sui laghi Maggiore di Como e di Garda », con sede in Desenzano, per l acquisto di un aliscafo

L erogazione del contributo è subordinata all'entrata in servizio di linea dell'aliscafo.

Art 2.

Il contributo sarà corrisposto in tre rate annuali rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1958, 1959 e 1960 di cui le prime due di lire 7 milioni ciascuna e la terza di lire 5 milioni

All onere di lire 7 milioni a carico dell esercizio finanziario 1958 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 novembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1958, n. 28.
**Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 48 del 25 novembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e di idrocarburi gassosi nella Regione Trentino-Alto Adige sono regolate dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443 e successive modificazioni nonchè le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia mineraria continuano ad applicarsi in quanto non incompatibili con quelle della presente legge

La legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865 n 2359, viene sostituita dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7

CAPO II

DELLA RICERCA

Art. 2.

Il permesso di ricerca è accordato, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai richiedenti cittadini italiani od a società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione della Giunta e previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro

Per i giacimenti posti in zone interessanti la difesa, il Presidente della Giunta regionale provvede ad accordare il permesso dopo aver sentito l Amministrazione militare

In caso di concorso di due o più domande di permesso di ricerca verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alla garanzia offerta per l'esecuzione A parità di condizioni vale il criterio della priorità della presentazione della domanda

Sono considerate domande concorrenti ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more dell istruttoria ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda.

Delle domande di permesso di ricerca viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art 3.

I vertici del poligono comprendente l'area della ricerca, devono corrispondere a punti facilmente reperibili sul terreno e sulle rispettive tavolette dell Istituto geografico militare, scala 1 25 000

La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quarto della sua lunghezza massima

E in facoltà dell Ufficio minerario regionale di richiedere al titolare del permesso, quando lo ritenga necessario la delimitazione dell'area su terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati del poligono, sotto la sua diretta sorveglianza.

Art. 4.

La durata del permesso è di tre anni.

Il titolare del permesso ha diritto a rinunciare, durante il periodo del permesso, a tutte o a parte delle aree concesse

Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori a 100 ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere E' escluso, in ogni caso il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata

L area residua del permesso deve avere le caratteristiche prescritte dall'art 3

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso Le proroghe vengono accordate con le modalità di cui al primo comma dell art 2

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato, relativo al nuovo periodo di lavoro Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato ovvero alla scadenza delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo tre anni dalla cessazione del permesso.

Art 5.

Alla scadenza del primo periodo di permesso, l'area della ricerca è ridotta del 15 per cento, e alla scadenza della prima proroga, di un altro 15 per cento dell'area inizialmente concessa

La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti, ai confini dell'area oggetto del permesso, indicate dal titolare del permesso, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia, in modo che la nuova delimitazione corrisponda a quanto disposto dall'art. 3.

### Art. 6.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore ai 50 000 ettari.

Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona o società, l'area complessiva non può essere superiore ad ettari 150 000. Le aree pertinenti ai singoli permessi devono distare tra loro almeno 2 km.

### Art. 7.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti dal permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla data del decreto di permesso di ricerca per i lavori di prospezione e a due anni per l'inizio della esplorazione meccanica. I lavori di perforazione in profondità dovranno avere inizio entro l'anno successivo.

### Art. 8.

Il decreto col quale è accordato il permesso di ricerca, di cui all'art. 2, specifica gli obblighi particolari ai quali il titolare del permesso è tenuto, ed in ispecie quelli di:

*a*) iniziare i lavori entro i termini prescritti e svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

*b*) riferire dettagliatamente all'Ufficio minerario regionale, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, ed almeno ogni sei mesi, sull'andamento dei lavori di ricerca in corso e sui risultati ottenuti, e presentare i risultati dettagliati di eventuali rilievi geologici, di prospezione geofisica e di perforazione;

*c*) sottoporre preventivamente il programma di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'Ufficio minerario regionale;

*d*) entro dieci giorni dal ritrovamento di idrocarburi, darne notizia all'Ufficio minerario regionale;

*e*) comunicare all'Ufficio minerario regionale le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che esso richiede direttamente o attraverso i funzionari delle miniere e fornire agli stessi tutti i mezzi necessari per visitare i lavori;

*f*) conservare, a disposizione dell'Ufficio minerario regionale, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche ed i campioni di altri minerali eventualmente rinvenuti con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità di prelievo e consegnare all'Ufficio minerario regionale i campioni che esso richiede;

*g*) osservare le disposizioni di legge e dei regolamenti, nonchè quelle previste nel permesso e nell'eventuale disciplinare e le prescrizioni che venissero impartite dall'Ufficio minerario regionale ai fini della regolare esecuzione del programma e del controllo dei lavori;

*h*) corrispondere anticipatamente alla Regione, per ciascun anno di durata del permesso, un canone di L. 200 per ogni ettaro di terreno. Il canone è di L. 400 per il primo biennio di proroga e di L. 600 per il secondo biennio;

*i*) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti.

### Art. 9.

Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto tra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

### Art. 10.

La Giunta regionale ha facoltà di stabilire nel decreto del permesso di ricerca, sentito il Consiglio regionale delle miniere, le condizioni della eventuale concessione.

## CAPO III

## DELLA COLTIVAZIONE

### Art. 11.

Il titolare del permesso, che abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla legge e dal decreto di permesso di ricerca, ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi che egli abbia scoperto, in quantità commerciale, entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca o scoprisse nelle ulteriori ricerche relative allo stesso permesso, come pure i giacimenti che scoprisse, durante la concessione, entro il perimetro della concessione stessa.

La domanda di concessione deve essere presentata, a pena di decadenza del permesso di ricerca, entro sei mesi dal ritrovamento.

### Art. 12.

La concessione non può avere una durata inferiore ai venti anni nè superiore ai trenta ed è accordata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Per i giacimenti posti in zone interessanti la difesa, il Presidente della Giunta regionale provvede alla concessione dopo aver sentito l'Amministrazione militare.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

La delimitazione dell'area concessa viene eseguita con le modalità previste dall'art. 3. La delimitazione dell'area sul terreno e la posa dei pilastrini in corrispondenza dei vertici del poligono sono eseguite dall'Ufficio minerario regionale a spese e col concorso del concessionario.

Il decreto, al quale sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione e trascritto nel libro montanistico entro tre mesi dalla data di comunicazione, a cura ed a spese del concessionario.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la concessione, alla scadenza del termine stabilito per la sua durata, può essere prorogata per i periodi successivi ciascuno non superiore ai quindici anni, semprechè il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione avuta e rinnovata.

Per il trasferimento della concessione vale quanto prescritto per i permessi di ricerca all'art. 9.

Per la registrazione, pubblicazione e trascrizione del decreto di proroga e di trasferimento valgono le norme di cui al quarto comma del presente articolo.

### Art. 13.

Fra gli obblighi del concessionario da indicarsi nel decreto di concessione, sono compresi i seguenti:

*a*) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica, al fine di non danneggiare il giacimento di idrocarburi e di ottenere una razionale e completa utilizzazione dello stesso, entro il perimetro della concessione, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;

*b*) riferire all'Ufficio minerario regionale, nei termini e con le modalità indicati nella concessione ed almeno ogni sei mesi, sull'andamento dei lavori in corso sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ulteriori ricerche nell'ambito de la concessione e sui risultati ottenuti;

*c*) comunicare all'Ufficio minerario regionale le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che esso richiede, direttamente o attraverso i funzionari delle miniere, e fornire agli stessi tutti i mezzi necessari per visitare i lavori;

*d*) conservare, con le modalità da prescriversi, i campioni di materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche ed i campioni di altri minerali eventualmente rinvenuti, e consegnare all'Ufficio minerario regionale i campioni che esso richiede;

*e*) osservare gli obblighi particolari, eventualmente imposti per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi;

*f*) osservare, oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, quelle previste nel decreto di concessione e nell'eventuale disciplinare e le prescrizioni che venissero impartite dall'Ufficio minerario regionale in rapporto a quanto prescritto al punto *a*) ed al fine della regolare esecuzione del programma e del controllo dei lavori;

*g*) pagare alla Regione il diritto annuo anticipato di L. 1500 per ogni ettaro della superficie compresa nell'area della concessione;

*h*) corrispondere alla Regione un canone annuo, in natura od in denaro, o parte in natura e parte in denaro sostitutivo della partecipazione ai profitti di cui all'art. 18, lettera *g*) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art 14.

Il canone annuo previsto all'art 13 è costituito da una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell anno solare, nelle seguenti misure

da 0 fino a 4 tonn/giorno 2,50 per cento sulla intera produzione,

maggiore di 4 e fino a 8 tonn/giorno 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza,

maggiore di 8 e fino a 16 tonn/giorno come sopra sulle prime 8 tonn/giorno ed il 14 per cento sulla eccedenza,

maggiore di 16 e fino a 32 tonn giorno come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sulla eccedenza,

maggiore di 32 e fino a 64 tonn/giorno come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sulla eccedenza,

maggiore di 64 e fino a 128 tonn/giorno come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza,

maggiore di 128 e fino a 256 tonn/giorno come sopra sulle prime 128 tonnellate ed il 21 per cento sulla eccedenza,

maggiore di 256 tonn/giorno come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza

Il valore dell aliquota del prodotto quando corrisposto in denaro, e determinato in base ai prezzi di mercato correnti a bocca di pozzo, salvo i necessari conguagli in relazione alle caratteristiche del prodotto stesso

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1 200 mc di gas

La liquidazione annua del canone è fatta dall'Ufficio minerario regionale, a cura del quale è notificata al concessionario

Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di trenta giorni dalla notifica proporre ricorso alla Giunta regionale, che decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere

Art 15

Il titolare del permesso ed il concessionario sono tenuti ad eseguire le opere che siano necessarie per evitare o ridurre danni all agricoltura ed in genere al soprassuolo, o che vengano prescritte dall Ufficio minerario regionale.

In caso di mancato accordo fra le parti interessate la decisione circa opere da eseguire e l eventuale risarcimento dei danni e presa dalla Giunta regionale senza pregiudizio del l azione innanzi all autorita giudiziaria.

Art 16

Il Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta e sentito il Consiglio regionale delle miniere, puo con decreto dichiarare, previa contestazione della inadempienza da farsi al titolare del permesso di ricerca o della concessione almeno sessanta giorni prima, la decadenza dal permesso, dal diritto alla concessione o dalla concessione, quando il titolare

*a*) non inizia i lavori nei termini prescritti,

*b*) non svolge i programmi all esecuzione dei quali il permesso o la concessione è stata subordinata, e non si attiene alle disposizioni impartite dall Ufficio minerario regionale,

*c*) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto all art 11,

*d*) sospende i lavori senza avere avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida,

*e*) non corrisponde nei termini il canone, l aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di permesso di ricerca o di concessione,

*f*) trasferisce il permesso di ricerca o di concessione senza autorizzazione

*g*) non adempie agli altri obblighi derivanti dagli articoli 7, 12 e 14 della presente legge o che vengono comunque previsti nel decreto di permessi di ricerca o di concessione,

*h*) riduce senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica la produzione media della concessione.

Art 17

Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto derivi pregiudizio al giacimento o all esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, la Giunta regionale sentito il Consiglio regionale delle miniere, puo imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento e può adottare, a spese degli interessati provvedimenti atti a contemperare le esigenze dei concessionari o dei titolari dei permessi con quelle della produzione.

Art 18.

Per la costruzione e l'esercizio delle condotte destinate al trasporto dei prodotti dal luogo di estrazione a quelli di trasformazione utilizzazione e distribuzione, valgono, in quanto applicabili, le norme relative alla concessione di idrocarburi, nonche quelle vigenti in materia di concessioni minerarie

La costruzione e l'esercizio della condotta possono formare oggetto della stessa concessione di cui all'art 11, o costituire oggetto di concessione a se stante da parte della Giunta regionale

La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti al cui servizio è destinata la condotta.

Essa può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso il concessionario dei giacimenti, per il trasporto dei prodotti estratti ha diritto di servirsi della condotta nei limiti della disponibilita della portata e alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvo le dirette pattuizioni fra le parti

Nel caso di concessione a terzi, ove questi non siano in grado di trasportare l intero quantitativo di prodotti dei giacimenti esistenti nella zona servita dalla condotta, i concessionari dei giacimenti interessati potranno chiedere ed ottenere separate concessioni di condotta

Il canone da corrispondere alla Regione è determinato nello stesso decreto di concessione, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art 19.

Le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle condotte sono dichiarate di pubblica utilità, in base alla legge regionale 17 maggio 1956, n 7

Art 20

Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolate sino alla loro scadenza, dalle leggi precedenti

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale delle miniere, i permessi di ricerca in atto alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dei titolari e con decorrenza da fissarsi, essere dichiarati efficaci anche agli effetti della presente legge, sotto le seguenti condizioni

*a*) che il periodo trascorso alla data in cui il permesso è stato per la prima volta accordato, sia considerato agli effetti dell art 5;

*b*) che l'area oggetto di ogni singolo permesso e l'area complessiva, siano contenute nei limiti di cui all art 6 provvedendo, in caso contrario, a ridurre e trasformare le aree in modo da adeguarle a quanto prescritto dagli artt 3 e 6,

*c*) che venga fissato il nuovo disciplinare e vengano imposti gli obblighi previsti dalla presente legge per i permessi di ricerca

Art 21

Quando la concessione viene a cessare per qualsiasi causa, la miniera e le sue pertinenze devono essere consegnate all Amministrazione regionale Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all'uopo stabilite dall ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 21 novembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

## LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1958, n. 29.

**Delega alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 49 del 2 dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato alle Provincie di Trento e di Bolzano nel l'ambito della rispettiva competenza territoriale, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano sono esercitate dalle Giunte provinciali

Gli Enti provinciali per il turismo devono comunicare contemporaneamente all Organo di vigilanza e tutela e, per conoscenza alla Giunta regionale.

*a*) il bilancio di previsione e ogni sua variazione;

*b*) il conto consuntivo,

*c*) il piano di attività annuale;

*d*) i provvedimenti di nomina della Giunta esecutiva e del Collegio dei revisori dei conti.

Gli Enti medesimi dovranno altresì comunicare alla Giunta regionale i provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale in ordine agli atti contabili citati ai precedenti punti *a*) e *b*).

Art 3.

La nomina dei presidenti e dei Consigli d'amministrazione degli Enti provinciali per il turismo, lo scioglimento dei Consigli stessi e la nomina di commissari straordinari sono effettuati dalle Giunte provinciali

Gli atti relativi devono essere comunicati dall'Organo deliberante alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'adozione.

Art. 4.

Le Giunte provinciali esercitano le funzioni in materia di classificazione degli esercizi alberghieri, di vigilanza igienico sanitaria sugli stessi, di tariffe, di autorizzazioni al mutamento di destinazione e di classificazione degli esercizi d'affittacamere.

Art. 5.

Le attribuzioni e i poteri nelle materie indicate agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n 354 sono esercitati dalle Giunte provinciali sentito, per quanto riguarda il precitato art 12, il Ministero delle finanze I relativi provvedimenti devono essere comunicati contemporaneamente alla Giunta regionale e al Commissario del Governo

Art 6.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli obblighi previsti dagli articoli 4, 8, 9, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n 354, incombono alla Giunta provinciale che esercita l'attività nell ambito della delega di cui ai precedenti articoli.

Art 7.

Sino a quando non siano istituiti gli Organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni e gli atti delle Giunte provinciali, deliberati in virtù della delega che forma oggetto della presente legge, è ammesso ricorso, per motivi di legittimità entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, alla Giunta regionale E' fatta salva la competenza del Commissariato per il turismo a decidere in ordine ai ricorsi promossi a termini del secondo comma dell'art. 8 e ad annullare d ufficio i provvedimenti a termini del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 354.

Art. 8.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle norme di legge o delle direttive generali che ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° dicembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

PROVINCIA DI TRENTO

## LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1958, n. 8.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 49 del 2 dicembre* 1958).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell entrata - tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1958, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In aumento*:

| | |
|---|---|
| Art 63-*bis* — Mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per i lavori di costruzione della strada del Castellaz . . . | L. 177.000.000 |
| Art 63-*ter* — Mutuo da contrarre con un istituto di credito per l'acquisto di suolo ad uso sede di edifici scolastici . . . . . | » 97 000 000 |
| Totale aumenti entrata . . . | L. 274 000 000 |

Art 2.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* per l'esercizio finanziario 1958, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in aumento*:

| | |
|---|---|
| Art 95 — Spesa per l'ordinaria manutenzione e sistemazione delle strade provinciali comprese quelle in corso di classificazione da L 170 000 000 a L 176 500 000 con un aumento di | L. 6.500 000 |
| Art 110 — Spese straordinarie per l asfaltatura e la sistemazione delle strade provinciali da L. 300 000 000 a L. 308.000 000 con un aumento di . . . . . . . . | » 8 000 000 |
| Art 127 *bis* — Spese per la costruzione della strada del Castellaz . . . | » 177 000 000 |
| Art 171 *bis* — Spesa per acquisto di suolo ad uso sede di edifici scolastici . . . . | » 97.000 000 |
| Art 171 *ter*. — Spesa per acquisto suolo per l'ampliamento dell Istituto provinciale assistenza infanzia . . . . . . . . . | » 3 000 000 |
| Totale variazioni in aumento . . . | L. 291 500 000 |

b) *in diminuzione*:

| | |
|---|---|
| Art [illegible] — interessi scalari sui mutui passivi da L 82 015 978 a L. 74.515 978 con una diminuzione di . . . . . . . . . . | L. 7 500.000 |

Art 101. — Acquisto indumenti di servizio per cantonieri ed assistenti stradali e personale del cantiere:

| | | |
|---|---|---|
| da L 2 000 000 a L. 1.000 000 con una diminuzione di | L. | 1 000.000 |
| Art. 120. — Spese per lavori di sistemazione dell I.P.A I con una diminuzione totale di | » | 6.500.000 |
| Art 126 — Spesa per l acquisto suolo costruzione e sistemazione di case cantoniere con una diminuzione totale di . . . | » | 2.500 000 |
| Totale variazioni in diminuzione . . . | L. | 17.500 000 |
| Totale aumenti spesa . . . | L. | 274 000 000 |

Art. 3.

E' autorizzato il mantenimento della sovraimposta fondiaria nella misura sufficiente a garantire il pagamento delle annualità per interessi ed ammortamento per tutta la durata dei mutui passivi previsti dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art 49 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 29 novembre 1958

*Il Presidente della Giunta provinciale*
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

## LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 1958, n. 7.
**Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 49 del 2 dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire a sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell art 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1958, n 5 in relazione all'art 6 della Costituzione alla salvaguardia del carattere etnico ed allo sviluppo culturale dei gruppi etnici tedesco, italiano e ladino nella Provincia, sono istituite Consulte culturali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi e sussidi a norma delle disposizioni seguenti

Art 2.

Formano oggetto delle finalità di cui all'art. 1 le attività, i rapporti e gli istituti riferibili alle materie di cui ai punti 3), 4) e 5) dell art 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n 5 ed in particolare, per i gruppi etnici tedesco e ladino, l'integrazione con il mondo culturale di lingua tedesca e ladina

Nelle finalità di cui all art 1 rientrano anche le istituzioni culturali per l educazione fisica e lo sport popolare, nonchè le attività ed i rapporti aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili all istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione

Art 3.

I contributi e sussidi di cui all'art 1 possono essere concessi dalla Giunta provinciale, sentito il parere delle Consulte di cui all'art 4 o del Comitato di coordinamento di cui all'art 6 secondo le rispettive competenze, ad enti, associazioni e comitati aventi la loro sede nella Provincia che per statuto svolgano esclusivamente o prevalentemente attività culturali e che operino entro il territorio della Provincia

I contributi e sussidi di cui all'art. 1 possono essere concessi inoltre ad iniziative di singoli, di particolare valore ed importanza, non aventi scopo di lucro e sempreché abbiano carattere locale.

Art. 4.

Le Consulte culturali per i gruppi etnici tedesco ed italiano sono composte ciascuna:

*a*) da un membro della Giunta provinciale appartenente al rispettivo gruppo etnico, quale presidente;

*b*) da sei rappresentanti di enti od associazioni di cui all'art 3 che svolgano attività nei seguenti rami: cultura popolare, spettacolo, canto e musica, arti figurative e letteratura, usi e costumi, istituzioni culturali,

*c*) da quattro esperti scelti dalla Giunta provinciale

La Consulta culturale per il gruppo etnico ladino è composta:

*a*) da un membro della Giunta provinciale o un consigliere provinciale appartenente al gruppo linguistico ladino, quale presidente,

*b*) da due rappresentanti di enti od associazioni di cui all'art 3, svolgenti la loro attività in uno dei rami elencati al punto *b*) del comma precedente,

*c*) da due esperti scelti dalla Giunta provinciale.

In mancanza del consigliere provinciale di cui alla lettera *a*) *del presente comma*, il *presidente della Consulta* e scelto dalla Giunta provinciale tra i componenti del gruppo ladino

Le Consulte culturali sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta provinciale per la durata in carica del Consiglio provinciale Esse si riuniscono almeno due volte all'anno e quando siano convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro rispettivamente due membri.

Art. 5.

Le Consulte culturali hanno la più ampia facoltà di iniziativa e di proposta per le finalità della presente legge ed in particolare hanno il compito:

*a*) di promuovere le attività culturali e tutelare il patrimonio culturale,

*b*) di esprimere pareri sul finanziamento diretto e sulla *concessione di contributi e sussidi dal fondo di cui all art 1.*

Al fine di coordinare le attività culturali le Consulte possono elaborare direttive o piani i quali, se approvati dalla Giunta provinciale, vincolano le erogazioni dal fondo culturale

Art. 6.

Per il coordinamento delle attività culturali di interesse comune è costituito un Comitato composto:

*a*) dell'Assessore preposto alle attività culturali, quale presidente,

*b*) di due membri designati da ciascuna Consulta dei gruppi etnici tedesco e italiano,

*c*) di un membro designato dalla Consulta del gruppo etnico ladino.

Art 7.

Le Consulte culturali di cui all'art 4 ed il Comitato di coordinamento di cui all'art 6 possono deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti decide il voto del presidente

Art. 8.

Le domande per la concessione di contributi o sussidi devono essere presentate all'Assessorato per le attività culturali entro il 30 aprile, corredate dai seguenti documenti

*a*) relazione sull'attività e conto consuntivo relativi all'annata precedente,

*b*) programma dell'attività per l'annata in corso con preventivo di spesa ed indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza

Le domande concernenti attività non periodiche non sono legate al termine di cui al primo comma. Esse devono però

essere corredate da un dettagliato preventivo, con l'indicazione degli altri mezzi disponibili per il finanziamento dell'iniziativa e della loro provenienza.

Art. 9.

Il fondo per le attività culturali di cui all'art 1 della presente legge fa capo all'art 34 del bilancio provinciale approvato per il 1958 ed agli articoli corrispondenti dei bilanci successivi

La deliberazione della Giunta provinciale può limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti del fondo, dei programmi di attività predisposti dalle Consulte culturali e rispettivamente dal Comitato di coordinamento e proposti dall'Assessore preposto alle attività culturali con la elencazione delle spese relative nell'importo presunto, con facoltà all'Assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.

Art. 10.

Per quanto concerne le attività di cui al secondo comma dell'art. 2 sarà provveduto con apposita legge

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 29 ottobre 1958

*Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano*
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1958, n. 30.
**Potenziamento dei servizi di trasporto nella Regione per esigenze di emergenza e di soccorso in montagna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 9 *dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Al fine di disporre di una adeguata attrezzatura per far fronte a determinati servizi di emergenza di interesse generale ed allo scopo di potenziare e perfezionare i servizi complementari attinenti all'organizzazione turistica nell'ambito della Regione, specie con riferimento alle esigenze particolari dei Corpi di soccorso alpino, è autorizzato l'acquisto di un elicottero, completo di strumenti ed attrezzature speciali per il volo notturno ed il soccorso in alta montagna.

Art 2

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di L. 45 000 000 a carico dell'esercizio finanziario 1958.

Art 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo fino ad un massimo di L 3 000 000 per le spese ricorrenti di impiego e manutenzione dell'elicottero di cui al precedente art 1

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare speciale convenzione con ente qualificato per fissare le modalità relative all'impiego ed alla manutenzione dell'apparecchio

La convenzione sarà approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa

Art. 4.

Alla complessiva spesa di L. 48 000 000 a carico dell'esercizio 1958 si farà fronte con la parziale utilizzazione delle maggiori disponibilità finanziarie accertate con il primo provvedimento di variazione al bilancio per l esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 dicembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1958, n 31.
**Assunzione di mutui da parte delle Province.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n.* 51 *del* 16 *dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.
*Assunzione di mutui*

Le Province possono contrarre mutui per esigenze straordinarie inerenti al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, se ed in quanto le spese occorrenti non possano essere finanziate con altri mezzi e sia garantito l ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi Sono considerati mutui anche i contratti di appalto di lavori o forniture nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento oltre i cinque anni con o senza interessi.

Art. 2.
*Limiti all'ammontare dei mutui*

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dalle Province, se la quota annuale di ammortamento comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui, di qualunque natura, precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate effettive ordinarie, valutato sulla media di quelle accertate nell ultimo quinquennio.

Agli effetti della limitazione stabilita dal comma precedente, non si computano gli interessi e la quota capitale per estinzione di mutui contratti dalle Province a norma delle leggi speciali relative all'assunzione diretta di pubblici servizi.

Art 3.
*Prestiti per il finanziamento di opere a carattere permanente*

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale le Province possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta regionale, di concerto con il Ministero del tesoro Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito

Per il medesimo scopo le Province possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta regionale di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 4.
*Garanzia dei mutui contratti dalle Province*

L'ammortamento dei mutui contratti dalle Province in base alla presente legge è garantito con delegazioni sul provento della sovrimposta sui terreni e fabbricati e sulla addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari, nonchè sulla metà del cespite netto dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni

Le Province sono autorizzate altresì, a rilasciare delegazioni sul provento dei 9/10 del gettito dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari e dell'imposta sui redditi

di ricchezza mobile, riscossi nei loro territori, devoluti dallo Stato alle Province a norma degli articoli 67 e 68 della legge costituzionale citata, nei limiti dei 3/5 del gettito complessivo medio dell'ultimo quinquennio antecedente a quello di assunzione del mutuo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 dicembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

## LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1958, n. 32.

**Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 23 *dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1958 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 dicembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

TABELLA *A*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958**

*In aumento*

ENTRATA ORDINARIA

*Redditi patrimoniali*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 4 — Reddito lordo delle foreste demaniali regionali (art. 58 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . . . | L. | 16 000 000 |

*Imposte regionali*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 10 — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione (art. 63 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n. 1 e 9 ottobre 1953, n. 14) | L. | 26 000 000 |

ENTRATA STRAORDINARIA

*Vendita di beni*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 30. — Vendita di beni immobili fruttiferi . . . . . . . . . | L. | 1 500 000 |

*Partite che si compensano nella spesa*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 34-*bis* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione del Commissariato del turismo da ripartire tra gli Enti provinciali del turismo operanti nella Regione (art. 10 legge 4 marzo 1958, n. 174) . . . . . . . . | L. | 42.100 000 |
| Cap. n. 34 *ter* (*di nuova istituzione*). — Entrate a termini dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, da destinare al fondo per la concessione di mutui diretti al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio alberghiero nell'ambito della Regione . . . | » | 20 000 000 |
| Totale . . . | L. | 105 600 000 |

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958**

a) *in diminuzione*

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Spese per gli organi e servizi generali della Regione*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3 — Spese per viaggi del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori | L. | 500 000 |
| Cap. n. 9 — Spese per i servizio di stampa e di informazione . . . . . . . | » | 500 000 |

*Fondi di riserva*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 50 — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17) . . . . . . . . | » | 12.000 000 |

*Fondi speciali*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 51. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . . | » | 9 000.000 |

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

*Attività sociali*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 98 — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatriati, anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti. — Art. 2 - Assistenza ai lavoratori ed ai disoccupati anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti . . . . . . . | L. | 5.000 000 |
| Cap. n. 99. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza . . . . . | » | 5.000.000 |

*Spese diverse*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 107. — Spese per l'espletamento dei compiti propri del Comitato di collegamento tra le Casse mutue provinciali di malattia (art. 34 legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, modificato con l'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1956, n. 11) . . . . . . | L. | 1 000 000 |

SPESA STRAORDINARIA

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

*Attività sociali*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 151 — Contributi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati all'assistenza . . . . . . | L. | 4 000 000 |
| Cap. n. 152. — Contributi per impianti igienico sanitari tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza . . . . | » | 1.000 000 |
| Totale in diminuzione . . . | L. | 38 000 000 |

b) *in aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Spese per gli organi e servizi generali della Regione*

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale . . . . . . . . L. 17.000 000

Cap. n. 6. — Spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori . . . . . . . . » 500.000

Cap. n. 11. — Spese per acquisto di opere d'arte, sussidi per la realizzazione di film a carattere educativo per la gioventù e per la organizzazione di mostre d'arte e premi di incoraggiamento ad artisti . . . . » 500.000

Cap n 13 — Spese per la documentazione delle attività dell'Amministrazione regionale. Spese e contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie studi ed opere di interesse regionale e per diritti di autore . . . . . . . . . . » 1.000 000

*Oneri generali della Regione*

Cap n. 18. — Assegnazione a sensi dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5:

alla provincia di Trento . L. —

alla provincia di Bolzano » 10.000 000

salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie L. 10.000 000

AGRICOLTURA E FORESTE

*Foreste*

Cap n 67. — Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per l'istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali . . . L. 250.000

*Demanio forestale regionale*

Cap n 75. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste . . . . . L. 1.550 000

Cap n 76. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione in economia di prodotti delle foreste, spese per l'assicurazione degli edifici, materiali ed istallazioni contro gli incendi . . . . . » 1.600 000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

*Spese generali*

Cap. n 79 — Spese per l'archivio fotografico, acquisto di materiale fotografico e cartografico . . . . . . . . . L. 500 000

Cap n 80. — Spese, contributi e sussidi per convegni e manifestazioni nella Regione interessanti i settori dell industria, del commercio, del turismo e dei trasporti . . . » 1.500 000

*Industria e commercio*

Cap n 84 — Spese per pubblicazioni di carattere specifico sulla economia regionale, facenti capo all'Ufficio coordinamento statistiche e studi Contributi e sussidi per pubblicazioni a carattere tecnico economico che riguardano la produzione industriale ed agricola della Regione . . . . . . . L. 2.000 000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

*Assistenza sanitaria ed ospedaliera*

Cap n 102 — Contributi e sussidi ad ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura ed altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera . L. 3 000 000

Cap n 103 — Spese e contributi per lo acquisto di apparecchi per i minorati bisognosi » 1 000 000

*Previdenza ed assicurazioni sociali*

Cap n 106 — Sussidi ai patronati per i servizi sociali dei lavoratori (legge regionale 9 agosto 1957, n. 15) . . . . . . L. 2.000.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Oneri generali della Regione*

Cap. n. 111. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali Spese per l'acquisto o la costruzione d'immobili e per manutenzione straordinaria Spese per manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell interesse delle aziende patrimoniali . . . . . L. 3.000.000

AGRICOLTURA E FORESTE

*Foreste*

Cap. n. 130. — Spese per opere di rimboschimento e di difesa dalle valanghe . . L. 4 250 000

Cap n. 131 — Spese per l esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti, nonchè per lo acquisto delle attrezzature necessarie (art. 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . » 7.000.000

*Demanio forestale regionale*

Cap n. 132. — Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati, impianto di linee telefoniche e telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi, impianti d'opifici . . . . L. 10.850.000

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO E TRASPORTI

*Turismo*

Cap n. 138-*ter* (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario alla gestione governativa della navigazione sui laghi Maggiore di Como e di Garda in Desenzano per l acquisto di un aliscafo da immettere nei servizi di linea sulle acque del Garda (legge regionale 21 novembre 1958, n. 27) (prima quota) . . L. 7.000.000

AFFARI GENERALI

*Spese diverse*

Cap. n. 149-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario ai Consorzi dei Comuni delle provincie di Trento e di Bolzano L. 5.000 000

PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITÀ

*Assistenza sanitaria ed ospedaliera*

Cap n. 156-*bis* (*di nuova istituzione*) — Contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana Comitato di Trento, per l'ampliamento della colonia permanente di Levico (legge regionale 21 novembre 1958, n 26) (prima quota) L. 2.000 000

FINANZE, CREDITO E COOPERAZIONE

*Partecipazioni azionarie*

Cap n 158-*bis* (*di nuova istituzione*). — Partecipazione della Regione alla costituzione della S p A per la costruzione e l esercizio dell autostrada Passo del Brennero-Modena Autostrada del Sole (legge regionale 20 novembre 1958, n. 25) (prima quota) . . L. 9 000 000

INDUSTRIA, COMMERCIO TURISMO E TRASPORTI

*Partite che si compensano con l'entrata*

Cap. n 170-*bis* (*di nuova istituzione*) — Somma da ripartire tra gli Enti provinciali per il turismo operanti nella Regione (art. 10 legge 4 marzo 1958, n 174) . . . . . L. 42 100 000

Cap n 170 *ter* (*di nuova istituzione*). — Somma da versare al fondo per la concessione di mutui diretti al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio alberghiero nell'ambito della Regione (legge 4 marzo 1958, n. 174) . . . . . . . L. 20 000 000

Totale in aumento . . . L. 152 600 000

---

TABELLA C

**Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1958**

ENTRATA

*In aumento*

Art. n. 3. — Interessi su giacenze di Tesoreria . . . . . . . . . . L. 50 000

SPESA

*In aumento*

Art n. 5-*bis* (*di nuova istituzione*). — Restituzioni e rimborsi . . . . L. 50 000

**Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1958**

ENTRATA

Avanzo di bilancio dell'esercizio 1957 . . L. 1.753.147

SPESA

a) *in diminuzione*:

Art n 2 — Assegno integrativo di cui all'art 12 della legge regionale 24 agosto 1954, n. 24 . . . . . . L. 700 000

b) *In aumento*:

Art n 13 — Acquisto, rinnovo, manutenzione e riparazione di mobili, effetti di casermaggio, attrezzi ginnico sportivi, materiali vari e suppellettili . L. 453.147

Art n 14 — Manutenzione e riparazione ordinaria di macchine e materiali di soccorso, sostituzione di materiali di durata inferiore all'anno . » 300 000

Art n 18 — Acquisto e rinnovo dell'equipaggiamento, corredo, letterecci e biancheria per il personale . » 800 000

Art n 19 — Acquisto rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi e del materiale tecnico . . . . . » 900 000

Totale . . . L. 2 453 147

---

**Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1958**

ENTRATA

Avanzo di bilancio dell'esercizio 1957 . . L. 3 159.232

SPESA

*In aumento*

Art n 1 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo . L. 1.300.000

Art n 19 — Acquisto rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi motomezzi e del materiale tecnico Spese di carattere straordinario per la conservazione degli automezzi e del materiale tecnico in datazione al Corpo » 1 859 232

Totale . . L. 3 159 232

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1958, n. 9.

**Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 23 *dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata — parte prima — del bilancio per l'esercizio finanziario 1958, vengono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Art 9. — Fondo quote di integrazione bilanci Comuni (legge regionale n. 32 del 31 dicembre 1955) . . . . . . . . L. 45.000 000

Art 16-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo della Regione per l'assistenza diretta ai rimpatriati optanti . . . . . . » 4.000 000

Art 18 — Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte erariali sui terreni, fabbricati, redditi agrari e ricchezza mobile (art 67 e 68 dello Statuto regionale) . . . . . . » 168 382.502

Art. 19 — Addizionale ed altri tributi erariali e comunali:

a) all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni . . . . . . . » 11.541.272

Art 22 — Quota di concorso della Regione sulle entrate tributarie regionali (art 70 dello Statuto regionale) . . . . . . » 10 000 000

Art 35 — Mutuo da contrarre con la Cassa di risparmio di Bolzano . . . . . . » 350 000 000

*Totale nuove entrate* . . . L. 588 923 774

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita — parte seconda — del bilancio per l'esercizio finanziario 1958, vengono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Art 14 — Fondo quote di integrazioni bilanci comunali (legge regionale n. 32 del 31 dicembre 1955) . . . . . . . . L. 45.000 000

Art 26 — Contributi ai Comuni o altri enti o associazioni per le scuole materne non gestite dall O N A I R. . . . . . . » 5.000.000

Art 30 — Fondo spese e sussidi per corsi di preparazione ed aggiornamento, per convegni di studi e viaggi (di insegnanti delle scuole materne, elementari, medie, pubbliche e private) . . . . . . . . . . » 1.000 000

Art 32 — Sussidi ad alunni dell'Istituto magistrale di Merano e spese per l'incremento dello studio magistrale . . . . . » 2 000 000

Art 33 — Il testo di questo articolo viene modificato nel seguente

premi ai frequentanti il magistero e ad aspiranti alla carriera di insegnante nelle scuole medie . . . . . . . » 1 000 000

Art 34 — Spese per attività e manifestazioni culturali . . . . . . . . » 2 000 000

Art 72 — Fondo di pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore a famiglie di piccoli coltivatori diretti . . » 20 000 000

Art 72-*bis* (di nuova istituzione) — Interventi di pronto soccorso per il ripristino di terreni coltivati danneggiati dalle avversità atmosferiche nel 1958 a proprietari ed affittuari coltivatori diretti . . . . » 5 000 000

Art 86 — Spese per il funzionamento e l'attività dell'Ufficio per l'incremento economico e della produttività . . . . » 2 000 000

Art 87 — Corsi di perfezionamento e di qualificazione professionale . . . . » 15 000 000

Art 100 — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali . . . . » 4.000 000

Art 122-*bis*. — Spese per l'assistenza scolastica refezioni scolastiche e mense studentesche . . . L. 6 000 000

Art. 131 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per il completamento del nuovo palazzo degli Uffici provinciali . . . » 30.000.000

Art. 135-*bis* (di nuova istituzione) — Spese varie afferenti esercizi scaduti rimaste da pagare:

*a*) abbonamento secondo semestre 1957 per il Consiglio provinciale alla « Nuova Rassegna » di Firenze . . . L. 93 015

*b*) indennità per missioni eseguite dal dott Joachim Dalsass nel periodo 1° ottobre-30 dicembre 1957 . . . » 97 050

*c*) indennità al dott Luigi Dalla Bona, Bolzano per partecipazione in rappresentanza della Provincia al 4° Congresso nazionale a Napoli per la lotta contro i rumori e il fumo . . . » 42 499

*d*) rimborso spese varie per l'Istituto commerciale di lingua tedesca di Bolzano, giusto rendiconto quarto trimestre 1957 . . . » 23.543

*e*) saldo fattura Ge/06715 dd. 4 gennaio 1958 della ditta Gallo Pomi, Milano per abbonamento manutenzione macchine stampatrici dal 1° aprile al 31 dicembre 1957 . . . » 20 000

*f*) rimborso minute spese (postali, bolli e varie) al ricevitore e cassiere provinciale per il periodo 21 novembre 28 dicembre 1957 . . . » 156 221

*g*) saldo parcella 1° maggio 1955 del geom Elvio Leitemperger, Bolzano per prestazioni professionali . . . » 320 000

*h*) saldo fattura n 373/57 e 441/57 dell'Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfante e numero 2275/57 dell'Istituto sieroterapico e Vaccinogeno toscano Sclavo, Siena . . . » 30 174

*i*) indennità di missioni eseguite dal geom Carlo Bertol . . . » 108 900

» 891.402

Art. 136 — Manutenzione e sistemazione straordinaria dei fabbricati provinciali non addetti a servizi pubblici . . . » 6.500 000

Art 146 — Spese di completamento, acquisto, arredamento riattamento trasformazione, manutenzione ed affitto locali per i corsi e le scuole di agricoltura e di economia domestica e relativi convitti . . . » 18.100 000

Art. 151 *bis* (di nuova istituzione). — Rimborso spese al Commissario per la liquidazione usi civici per udienze in Bolzano e quota parte delle spese per il personale amministrativo e per gli uffici del Commissariato per l'anno 1957 . . . » 2 432 372

Art 152 — Spese e contributi per la costruzione, acquisto terreni, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati all'istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici . . . » 200 000 000

Art. 158 — Fondo per la esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione stradale . . . L. 170 000 000

Art. 164. — Fondo per l'incremento della edilizia popolare . . . » 10.000 000

Art. 171 *bis* (di nuova istituzione) — Spese per il completamento della nuova sede del Laboratorio di igiene e profilassi del Dispensario antitubercolare . . . » 39 000 000

Art 173 — Spesa per l'assistenza diretta agli optanti rimpatriati . . . » 4 000 000

*Totale maggiori spese* L. 588 923 774

Art 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 9 dicembre 1958

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
FIORESCHY

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*. BIANCHI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1958, n. 33.
**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1959.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n.* 53 *del* 30 *dicembre* 1958)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1959, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1959, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1959

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 dicembre 1958

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PETTINARI UMBERTO *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 250 — (6151841) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.